

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 171

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 10
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 giugno 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D87/24

Roma, 27 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Evidenzio l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti delle procedure operative degli uffici conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di autoliquidazione e pagamento delle imposte sulle successioni e di registro.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega al governo per la riforma fiscale, concernenti la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il presente decreto con gli articoli da 1 a 8, in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione posti dalla legge delega, apporta modifiche alla disciplina dell'imposta di successione e donazione, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e degli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Sono, inoltre, introdotte semplificazioni alle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali. Gli articoli 9 e 10 contengono disposizioni finali e di coordinamento nonché quelle relative all'entrata in vigore del decreto.

Tributi indiretti diversi dall'imposta sul valore aggiunto

L'art. 10 della legge delega prevede che il Governo nel procedere alla revisione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, tenga conto di specifici principi e criteri direttivi tesi a: a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile; b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro; c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti; d) applicare un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione; g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Le disposizioni del presente decreto legislativo danno attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati e potranno essere successivamente integrate da ulteriori previsioni nell'ambito dei decreti correttivi e integrativi di cui all'art. 1 della legge delega. Inoltre una più compiuta revisione delle norme relative al settore tributario oggetto del presente decreto potrà essere attuata in sede di redazione di testi unici per il riordino organico delle disposizioni tributarie, prevista dall'art. 21 della medesima legge delega.

Art. 1 – Imposta sulle successioni e donazioni

Ambito di applicazione e determinazione dell'imposta



L'art. 1, in applicazione dei principi di delega di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10, della legge di delega, razionalizza le previsioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo il riordino della normativa mediante l'inserimento nel testo unico approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, (di seguito, TUS) delle previsioni dettate dall'art. 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono, di conseguenza, abrogate. Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolato del citato testo unico finalizzate a definire alcune fattispecie impositive e i principi di determinazione dell'imposta nonché ad attuare i necessari coordinamenti con altre normative di settore e con l'attuale assetto organizzativo delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'imposta. È prevista, infine, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera b) del medesimo art. 10, l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni.

Oggetto dell'imposta

Per meglio definire l'ambito applicativo dell'imposta, è modificato l'art. 1 del TUS, concernente l'oggetto dell'imposta, per uniformarlo alla previsione di cui all'art. 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006 che, reintroducendo l'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa dall'art. 13 della legge n. 383 del 2001, ha disposto che l'imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Il novellato art. 1 del TUS ripropone tale formulazione con alcune innovazioni in quanto menziona espressamente i trasferimenti derivanti da trust e dispone che l'imposta non si applica alle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'art. 770 del Codice civile, alle quali è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui, rispettivamente, agli articoli 742 e 783 del Codice civile. L'espressa menzione del solo secondo comma dell'art. 770, al quale fa peraltro espresso rinvio anche il citato art. 742, conferma l'applicazione dell'imposta alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo art. 770, riguardanti le liberalità fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

Trust

In merito ai trust, il presente decreto, opera un intervento di razionalizzazione e di sistematizzazione della relativa disciplina per definire in via normativa la rilevanza dell'istituto ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, attualmente rimessa alla prassi e alla giurisprudenza.

In particolare, è inserito nell'art. 2 del TUS il comma 2-bis), che definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, in linea con quelle previste dal medesimo art. 2 per gli altri trasferimenti a causa di morte o per donazione.

Il nuovo comma 2-bis prevede, segnatamente, che, qualora il disponente del trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre, qualora il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti trasferiti al beneficiario esistenti nel territorio dello Stato.

Il nuovo art. 4-bis inserito nel Tus indica la fattispecie fiscalmente rilevante, individuandola nel trasferimento "finale" a favore dei beneficiari, in linea con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e accolto anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 2022. La norma dispone, conseguentemente, che le franchigie e le aliquote d'imposta applicabili siano individuate in base al rapporto di coniugio o di parentela esistente tra disponente e beneficiario all'atto



del trasferimento e che, ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denunci il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

È, tuttavia, introdotta (art. 4-*bis*, comma 3) la possibilità per il disponente, ovvero nel caso di trust testamentari per il *trustee*, di versare il tributo in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione, consentendo così ai contribuenti una più certa programmazione fiscale e all'Erario un incasso anticipato rispetto al momento in cui saranno trasferiti i beni e i diritti ai beneficiari. In tal caso l'imposta è determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario in tale momento, con la precisazione che, qualora i beneficiari non siano individuati, si applica l'aliquota più elevata senza tener conto franchigie. Per evitare incertezze interpretative sugli effetti del pagamento anticipato, è previsto che l'imposta pagata dal disponente o dal trustee in sede di dichiarazione di successione deve considerarsi pagata a titolo definitivo e non è restituita neanche nei casi in cui non si realizzi il trasferimento a favore del beneficiario. La possibilità di opzione per il pagamento anticipato dell'imposta è estesa anche ai trust già costituiti in modo da garantire una parità di trattamento. Infine, si prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di applicazione della norma e siano definiti gli adempimenti a carico del trustee o del beneficiario.

Gli interventi riguardanti i trust sono completati dalle previsioni del presente decreto che: *i)* inseriscono i trustee tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 28; *ii)* estendono agli atti di costituzione e di dotazione dei trust formati all'estero a favore di beneficiari residenti in Italia l'obbligo di registrazione, previsto dall'art. 55, comma 1-*bis*, per gli atti di donazione formati all'estero a favore di beneficiari residenti.

Per finalità di coordinamento, la norma fa salva la disciplina prevista per i *trust*, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

Trasferimenti d'azienda in ambito familiare

L'articolo 1 del presente decreto interviene in materia di trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUS per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare.

In particolare, attraverso la modifica del comma 4-*ter* dell'articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

In relazione al trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, la norma novellata precisa che il beneficio spetta sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente.

La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota.



A tal fine è stabilito che:

- nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il comma 4-ter dell'art. 3, infine, è integrato per stabilire che per i trasferimenti di azioni e quote sociali di società non residenti l'agevolazione spetta solo se si tratta di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o nello Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Aliquote, franchigie e base imponibile dell'imposta sulle successioni

Attraverso le modifiche all'art. 7, sono riportate nell'ambito del TUS le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle successioni previste dall'art. 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006. Analogo intervento è operato per quanto concerne le aliquote e le franchigie dell'imposta di donazione, stabilite dal comma 49 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262, che sono ora riportate nell'art. 56 del TUS.

Sono inoltre apportate modifiche all'articolo 8, al fine di abrogare esplicitamente il comma 4, concernente la determinazione della base imponibile, tenuto conto che, fin dal 2000, è venuto meno il sistema impositivo basato sulle aliquote progressive applicate anche al valore globale dell'asse ereditario e che tale disposizione è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758 del 2019). Inoltre, di recente, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 39 del 19 ottobre 2023, ha affermato l'incompatibilità di tale disposizione che prevedeva l'applicazione del coacervo tra *donatum* e *relictum* in funzione del sistema delle aliquote progressive, soppresso in forza dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000, con il vigente sistema di tassazione. Coerentemente sono apportate modifiche anche agli articoli 32, comma 3, e 35, comma 2, per eliminare i riferimenti all'articolo 8, comma 4, laddove richiama le donazioni anteriori fatte dal defunto agli eredi e legatari.

Base imponibile rendite e pensioni

Modifiche sono apportate anche agli articoli 14 e 17, concernenti la determinazione della base imponibile delle rendite o pensioni, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il valore della rendita vitalizia è determinato in base a coefficienti che variano al variare del saggio legale degli interessi, stabilito per decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile. Le modifiche introdotte riportano nell'ambito del TUS il criterio previsto dal citato comma 164 mitigandone, tuttavia, gli effetti in quanto si prevede che il saggio legale di interesse da assumere ai fini della determinazione dei suddetti coefficienti, di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c), non possa



essere inferiore al 2,5 per cento, misura che corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in GU n. 288 del 11 dicembre 2023. Di conseguenza è stabilito che la base imponibile della rendita perpetua o a tempo indeterminato, di cui all'art. 17, lettera a), sia pari a quaranta volte l'annualità, valore da adeguare al variare del saggio legale d'interesse da assumere comunque in misura non inferiore al 2,5 per cento, e non più pari al ventuplo, misura precedentemente stabilita in corrispondenza del saggio legale d'interesse del 5 per cento. L'intervento, operato nell'ottica di razionalizzare la disciplina dell'imposta, intende evitare che l'oscillazione della misura del saggio legale degli interessi possa comportare, ai fini del calcolo della base imponibile della rendita, risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva nelle annualità in cui il saggio legale d'interesse è particolarmente basso e i coefficienti per l'attualizzazione della rendita risultano particolarmente elevati e tali da determinare risultati manifestamente non coerenti con la realtà economica (ad esempio, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2016, recante "*Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni*", prevede, in ragione del saggio legale degli interessi fissato allo 0,1 per cento, che il valore per la determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni è fissato in 1000 volte l'annualità). La modifica ha effetto per i diritti di usufrutto per i quali l'articolo 14, comma 1, lettera c), rinvia all'articolo 17. Infine, per ragioni di semplificazione normativa, la tabella dei suddetti coefficienti è inserita nel TUS, superando il rinvio alla tabella del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), anche se di identico contenuto.

Modifiche analoghe a quelle appena descritte con riferimento agli articoli 14 e 17 del TUS sono apportate dal successivo art. 2 del presente decreto agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in materia di valore delle rendite o pensioni da assumere ai fini dell'imposta di registro.

Liquidazione dell'imposta sulle successioni

Altre modifiche alle disposizioni del TUS sono finalizzate a estendere il principio di autoliquidazione all'imposta sulle successioni, superando il sistema vigente che demanda la liquidazione all'ufficio.

E' previsto, pertanto che l'imposta, ove dovuta, è liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l'invio del relativo avviso da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, analogamente a quanto già previsto per le altre imposte, comprese quelle connesse con la stessa imposta di successione, quali l'ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie dovute in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione.

Per coerenza con il nuovo sistema di autoliquidazione, nella rubrica del Capo IV del TUS il termine liquidazione è anteposto al termine accertamento e sono modificati l'art. 27, relativo al procedimento e ai termini dell'imposta di successione, e gli articoli successivi, relativi alla liquidazione e al pagamento dell'imposta.

In particolare, il procedimento della liquidazione dell'imposta, come disciplinato dal novellato art. 27, prevede che l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione e che, successivamente, l'ufficio controlla la correttezza della liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 33.



E' quindi introdotta una nuova definizione di "imposta principale" che comprende anche l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento oltre a quella liquidata dall'ufficio sulla base della dichiarazione mentre è "complementare" l'imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall'ufficio in base ad accertamenti d'ufficio o di rettifica. È, inoltre, eliminata la definizione di imposta suppletiva, in quanto in base al nuovo sistema l'imposta liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione dell'ufficio avrà la medesima natura dell'imposta oggetto di correzione.

Per quanto concerne la liquidazione dell'imposta, l'art. 33, al comma 1, prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione sulla base dei medesimi criteri previsti in precedenza per la liquidazione da parte dell'ufficio, e, se nella dichiarazione della successione o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, liquidano e versano le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse per i servizi ipotecari. Il novellato comma 1 prevede in proposito, analogamente a quanto stabilito dal comma 1-bis ora abrogato, che queste ultime imposte sono versate entro il termine di presentazione della dichiarazione, anche se tale termine non coincide con quello per il pagamento dell'imposta sulla successione autoliquidata, fissato dall'art. 37 entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Il comma 2, come modificato dal presente decreto, disciplina il procedimento di liquidazione da parte dell'ufficio dell'imposta autodichiarata dai contribuenti, che per le dichiarazioni più semplici può essere effettuato anche in via automatizzata. Tale procedimento basato sui dati della dichiarazione e sulla documentazione allegata è finalizzato a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, a verificare la tempestività dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione nonché a controllare la spettanza delle passività, degli oneri, delle detrazioni e riduzioni indicate in dichiarazione, escludendo quelle che risultano non spettanti o non documentate.

Il procedimento è strutturato in modo tale da tener conto della peculiarità della dichiarazione di successione e della operatività degli uffici nella pregressa funzione di liquidazione dell'imposta. È, pertanto, previsto che quando dai controlli effettuati emerge una maggiore imposta l'ufficio notifica un apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate. Se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. La norma non indica la misura degli interessi in quanto questa è determinata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 maggio 2009 il quale stabilisce che gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali sono fissati nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

Le modifiche, inoltre, non incidono sui poteri dell'ufficio di rettificare e liquidare la maggiore imposta ai sensi dell'art. 34, per il caso in cui la dichiarazione sia incompleta o infedele. Le modifiche all'art. 34 riguardano il comma 1 e sono finalizzate a eliminare la previsione che indica la misura degli interessi, che anche in questo caso restano disciplinate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 maggio 2009.

Dichiarazione dell'imposta sulle successioni

Nel quadro della semplificazione e della razionalizzazione delle norme del TUS, sono apportate modifiche anche agli articoli relativi alla dichiarazione.



Tali modifiche adeguano le norme (art. 28) alle modalità esclusivamente telematiche già applicate per la presentazione della dichiarazione di successione, consentendo solo ai residenti all'estero, in via eccezionale, di inviare la dichiarazione per raccomandata o con altro mezzo dal quale risulti la data della spedizione. In tal caso la dichiarazione deve essere spedita all'ufficio competente per l'applicazione dell'imposta che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del TUS, come modificato dal presente decreto, in linea in con l'art. 15 della legge n. 383 del 2001, è individuato nell'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia del *de cuius* o, se questa non è nota, nell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.

Le altre modifiche riguardano il contenuto e gli allegati alla dichiarazione. In particolare, sono eliminate dal contenuto della dichiarazione (art. 29) le indicazioni di dati correlati all'art. 10 del medesimo testo unico già abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000 (gli estremi degli atti relativi ad alienazioni di beni negli ultimi sei mesi). È, inoltre, ridotta la documentazione da allegare alla dichiarazione (art. 30), essendo eliminati gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, potranno poi essere progressivamente eliminate anche altre informazioni e documenti da allegare alla dichiarazione nei casi in cui gli stessi non risultino rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o possano essere acquisiti direttamente dall'Agenzia.

Le modifiche all'art. 31, infine, nel confermare che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, specificano che tale termine decorre per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

L'introduzione del sistema di autoliquidazione ha reso necessario adeguare anche le norme sul pagamento dell'imposta di cui all'art. 37. Per evitare che il contribuente sia tenuto al pagamento dell'imposta già al momento di presentare la dichiarazione, e tenuto conto della operatività degli uffici in relazione al precedente sistema, è quindi stabilito che il contribuente esegua il pagamento dell'imposta autoliquidata, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

È, inoltre, previsto che il pagamento dell'imposta principale eventualmente liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione, con le relative sanzioni e interessi, sia eseguito entro sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'avviso di liquidazione, analogamente a quanto previsto per il pagamento dell'imposta complementare che è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Resta ferma la possibilità di dilazionare, alle condizioni previste dall'art. 38, il pagamento dell'imposta autoliquidata e di cedere allo Stato in pagamento totale o parziale delle imposte, ai sensi dell'art. 39, i beni culturali, dandone indicazione in sede di presentazione della dichiarazione.

In ordine ai pagamenti è, inoltre, aggiornato a dieci euro l'importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, al di sotto del quale non devono essere pagate le somme dovute dal contribuente, precedentemente indicato in lire ventimila. Analoga modifica è apportata all'art. 42 che stabilisce l'importo comprensivo di interessi e sanzioni al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi da parte dell'amministrazione.



Imposta sulle donazioni

Il presente decreto apporta modifiche anche alle disposizioni del Titolo III del TUS, concernente l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla normativa, riproducendo all'interno del Testo unico, analogamente a quanto previsto per l'imposta di successione, le disposizioni dell'art. 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che intervengono in materia di imposta di donazione con i commi 49 e 49-bis.

Sono quindi riportate nell'art. 56, concernente la determinazione dell'imposta, le aliquote e le franchigie, previste in misura analoga a quelle stabilite per l'imposta di successione. Per conferire una maggiore sistematicità alla norma, inoltre, è inserita nel comma 4 dell'articolo 56 la previsione precedentemente prevista dall'art. 55, relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, precisando che la detrazione opera fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi.

È mantenuta sostanzialmente inalterata la disciplina delle liberalità indirette recata dall'art. 56-bis (introdotta dall'art. 69, comma 1, lettera a, della legge n. 342 del 21 novembre 2000). A tale articolo sono apportate modifiche di coordinamento, principalmente per rendere il testo coerente con la nuova struttura delle aliquote dell'imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione. Più nel dettaglio, con la soppressione della lettera b) del comma 1, è previsto che l'accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Ad esse si applica l'aliquota dell'otto per cento, vale a dire l'aliquota d'imposta più elevata, ma per la sola parte che eccede la franchigia ove prevista, mentre qualora le liberalità indirette siano registrate volontariamente, tornano applicabili le aliquote e le franchigie secondo quanto previsto dall'art. 56. Inoltre, è introdotta l'esclusione da tassazione anche delle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'art. 770 del Codice civile.

Modifiche di coordinamento e aggiornamento del TUS

Il presente decreto apporta modifiche al TUS anche per aggiornare il testo, sostituendo, ad esempio, i riferimenti all'ufficio del Registro, alla Comunità economia europea, al Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di coordinarli con l'attuale assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria, dell'Unione europea e del Ministero della Cultura. Inoltre sono operati coordinamenti interni, eliminati riferimenti superati, quali quello alla parentela naturale (art. 5), è stata aggiornata la disposizione agevolativa prevista in favore di persone con disabilità in linea con il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 (art. 7), è fatto riferimento ai nuovi istituti previsti dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (art. 8), alla normativa ai beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, alle vigenti norme in materia di documentazione amministrativa.

Per dare piena attuazione al principio di semplificazione, sotteso alle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di successione e donazione, il comma 2 del presente articolo prevede che l'Agenzia delle entrate definirà, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni relative all'autoliquidazione del tributo, al



versamento dell'imposta e alla presentazione della dichiarazione di successione, per la quale, l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.

Il comma 3 è volto a colmare la lacuna derivante dalla soppressione nell'articolo 5 del riferimento all'affiliazione, istituto abrogato dalla legge sull'adozione n. 184 del 1983. Il comma 3 chiarisce, pertanto, che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

Art. 2 - Imposta di registro

L'art. 2, in attuazione dei principi di delega previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10, apporta modifiche al Testo unico dell'imposta di registro (di seguito, TUR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, rispondenti all'esigenza di garantire una maggiore razionalità alla funzione dell'imposta e per semplificarne il meccanismo di applicazione.

In particolare, il comma 1 aggiorna i riferimenti normativi e ordinamentali contenuti nel testo unico, definisce alcune fattispecie impositive ed estende il principio di autoliquidazione dell'imposta a tutte le tipologie di atti soggetti ad imposta di registro, ad esclusione degli atti degli organi giudiziari e di quelli per i quali opera il principio della prenotazione a debito.

Le modifiche di razionalizzazione delle norme che definiscono la tassazione di alcune fattispecie impositive riguardano:

- i trasferimenti a titolo oneroso di aziende o di rami di azienda, attraverso modifiche agli articoli 23 e 51;
- gli atti di divisione, attraverso modifiche all'art. 34;
- le rendite vitalizie, attraverso modifiche agli articoli 46 e 48;
- gli atti di trasferimento di diritti edificatori, attraverso modifiche all'articolo 9 della parte I della Tariffa;
- la tassazione dei contratti preliminari, attraverso la modifica della nota all'articolo 10 della parte I della Tariffa.

Atti di trasferimento di azienda

La modifica apportata all'art. 23, comma 4, tende a chiarire un aspetto della tassazione degli atti recanti trasferimento di aziende o rami di azienda rilevante ai fini della determinazione delle aliquote applicabili ai diversi beni. Per tali atti, in base a un principio cardine della disciplina dell'imposta di registro, l'aliquota applicabile non è unica in quanto trovano applicazione le aliquote previste per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale. Tale principio si evince dalla norma contenuta nell'attuale comma 4 dell'art. 23, secondo cui le passività, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, si imputano ai diversi beni aziendali in proporzione del rispettivo valore. In assenza di una norma puntuale sull'applicazione delle diverse aliquote, potrebbe ritenersi applicabile l'aliquota più elevata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 23, se l'atto non prevede corrispettivi distinti per ciascuna tipologia di beni. La modifica afferma, quindi, che le diverse aliquote previste si applicano alla sola condizione che l'atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo fra le diverse tipologie di beni. Attraverso le modifiche



all'art. 51, comma 4, si prevede poi che l'ufficio controlla la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell'art. 23 e che tale ripartizione può essere effettuata anche in presenza di accertamento di un trasferimento dell'azienda da parte dell'ufficio, nel qual caso, essa è formulata dalle parti su invito dell'ufficio stesso. Sempre riguardo al tema delle aliquote differenziate, il riformulato comma 4 dell'art. 23 precisa che fra le aliquote applicabili vi è anche quella dello 0,5 per cento prevista per le cessioni di crediti; aliquota che, pertanto, trova applicazione anche per i crediti aziendali trasferiti insieme all'azienda.

Atti di divisione

Al fine di razionalizzare la disciplina relativa alla tassazione dell'atto di divisione, sono apportate modifiche all'art. 34 del TUR.

In particolare, attraverso le modifiche al comma 1 dell'art. 34 del TUR si prevede che nella divisione ereditaria, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice civile. La norma precisa che la collazione è funzionale alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, mentre l'imposta di registro si applica, con l'aliquota degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati effettivamente caduta in successione. La disposizione recepisce gli orientamenti della giurisprudenza in cui si afferma che nella imposizione di registro della divisione ereditaria *ex* art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal *de cuius* ad uno dei coeredi dividendi e come tale oggetto di collazione *ex* artt. 724 e 737 Codice civile (così Cassazione civile, Sez. trib., 27/01/2023, n.2588).

Rendite vitalizie e usufrutto

Al fine di evitare distorsioni nel meccanismo di determinazione della base imponibile conseguenti alle oscillazioni del saggio legale di interesse, sono apportate modifiche all'art. 46 in materia di determinazione del valore delle rendite e pensioni, analoghe a quelle apportate in materia di imposta di successione, illustrate a commento dell'art. 1 del presente decreto. L'art. 46 come modificato, pertanto, in conformità a quanto previsto dal comma 164 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, prevede che, ogni qualvolta con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è variata la misura del saggio legale di interesse, con successivo decreto sia modificato il prospetto dei coefficienti utilizzati per determinare i valori di rendite e usufrutto ai fini dell'imposta di registro, così come ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Per evitare che l'oscillazione della misura del saggio legale di interesse porti, nelle annualità in cui i tassi siano particolarmente bassi, a risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva, si stabilisce anche ai fini dell'imposta di registro, così come previsto ai fini dell'imposta di successione, che non può comunque essere assunto un tasso legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.

Atti giudiziari

In attuazione dei principi sanciti dall'articolo 10 della legge delega sono apportate modifiche all'articolo 57 del Testo Unico dell'imposta di registro, al fine di prevedere specifiche modalità per la riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi.



In particolare, è eliminato dal comma 1 dell'articolo 57 il riferimento all'articolo 633 del codice di procedura civile relativo ai decreti ingiuntivi. Inoltre, è inserito un apposito comma per prevedere che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del Codice di procedura civile, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate registra il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell'imposta, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1. L'agenzia procede quindi alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. In conformità al principio di delega, la norma prevede che l'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta sia notificato anche alle altre parti del giudizio ovvero al creditore, i quali rispondono per il pagamento dell'imposta solo in via sussidiaria, nel caso in cui l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si riveli infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.

Diritti edificatori

Attraverso le modifiche all'art. 9, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, si precisa il trattamento applicabile ai fini dell'imposta di registro ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati. L'intervento, in adesione a orientamenti consolidati della giurisprudenza, inserisce tali atti nella categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, ai quali si applica l'aliquota del 3 per cento.

Analoga previsione è dettata dall'art. 4 del presente decreto per le imposte ipotecaria e catastale. A tal fine i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono inseriti tra le formalità di cui all'art. 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, riferito, tra l'altro, alla trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, assoggettati all'imposta fissa di 200,00 euro.

Contratti preliminari

La modifica apportata alla nota all'art. 10 della Tariffa parte I innova, per finalità di semplificazione, la disciplina relativa alla tassazione dei contratti preliminari. Nella versione precedente si rendeva applicabile un'imposta proporzionale di registro, da imputare all'imposta principale dovuta per il contratto definitivo, stabilita nella misura dello 0,50 per cento quando il preliminare prevede la corresponsione di caparre confirmatorie e del 3 per cento quando prevede acconti non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Il testo novellato dispone l'applicazione di un'unica aliquota dello 0,5 per cento, invece di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra o di acconto, in modo da superare i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. Esso dispone, inoltre, che tale imposta non può essere superiore a quella che sarebbe dovuta per il contratto definitivo; ciò per evitare che l'imposta assolta in sede di stipula del preliminare debba essere rimborsata in sede di stipula del definitivo; ipotesi, questa, che si verifica, in particolare, per i contratti relativi ad operazioni soggette a IVA.



Autoliquidazione dell'imposta di registro e modalità di registrazione degli atti

La disposizione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 10, lettera b) della legge delega per la riforma fiscale, modifica il testo unico dell'imposta di registro, al fine di prevedere che la liquidazione dell'imposta per tutti gli atti prodotti per la registrazione, diversi dagli atti giudiziari e da quelli per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all'art. 59 e seguenti del testo unico dell'imposta di registro, venga effettuata dal soggetto obbligato al relativo versamento.

L'intervento non modifica gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Continuano quindi ad applicarsi le modalità telematiche di registrazione e l'autoliquidazione delle imposte nonché le procedure di controllo sulle autoliquidazioni previste dai citati articoli per gli atti relativi a immobili e per quelli individuati con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto, attraverso le modifiche all'art. 16 del TUR, prevede che la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata non più dall'ufficio ma dai soggetti obbligati al pagamento. Analogamente, l'art. 19 prevede che la denuncia di eventi successivi alla registrazione deve essere preceduta dall'autoliquidazione e dal pagamento del relativo importo. È eliminata in quanto non più funzionale al nuovo sistema la possibilità per l'ufficio di differire la liquidazione dell'imposta, prevista dal comma 2 dell'art. 16.

Il sistema dell'autoliquidazione, già prevista anche per i contratti di locazione, diventa così il metodo ordinario e generale di applicazione dell'imposta di registro per tutte le tipologie di atti soggetti a imposta, salvo poche eccezioni. L'imposta viene liquidata e assolta dal contribuente, senza l'intervento dell'amministrazione finanziaria che procede successivamente a correggere eventuali errori materiali o di calcolo effettuati dal contribuente in sede di autoliquidazione, notificando apposito avviso di liquidazione.

L'art. 41 disciplina il controllo dell'autoliquidazione da parte dell'ufficio. Questi, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, controlla, anche avvalendosi di procedure automatizzate, la regolarità dell'autoliquidazione effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti e, se emerge una maggiore imposta, notifica al contribuente apposito avviso di liquidazione. Se il contribuente effettua il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora entro sessanta giorni la sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Al fine di evitare dubbi interpretativi la norma precisa che sono esclusi dalla descritta procedura di controllo gli atti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che, pertanto, restano assoggettati alle procedure di controllo ivi previste.

Attraverso le modifiche all'art. 42, è ridefinita l'imposta principale per renderla coerente con la generale revisione del sistema di autoliquidazione. È previsto, quindi, che è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio con l'avviso di liquidazione diretto a correggere errori e omissioni effettuati dal contribuente in sede di autoliquidazione, senza fare più riferimento ai casi di registrazione per via telematica. Resta, quindi, definita suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio e complementare quella applicata in ogni altro caso. Assumono rilievo in proposito anche le modifiche apportate all'art. 57, comma 2, per chiarire che la responsabilità dei pubblici ufficiali, esclusa per il pagamento delle imposte complementari e suppletive, resta esclusa anche per il pagamento dell'imposta dovuta per le denunce previste dall'art. 19, nonostante a seguito delle modifiche apportate, la stessa abbia assunto la natura di imposta principale. Inoltre, con le modifiche apportate



all'art. 76 per motivi di coordinamento è previsto che il termine di decadenza di due anni per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione relativo al valore degli immobili e delle aziende decorre dal termine di registrazione o di pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione, anziché dal pagamento dell'imposta proporzionale come precedentemente previsto.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli uffici, il presente articolo modifica anche gli articoli del TUR relativi alla registrazione degli atti, per prevedere la graduale informatizzazione delle relative procedure, nei casi in cui non siano già applicate le procedure informatiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 463 del 1997.

La modifica introdotta all'art. 11, riguardante la richiesta di registrazione degli atti scritti, stabilisce, che la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal secondo comma possa essere effettuata anche con modalità telematiche, demandando a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la predisposizione del modello telematico di registrazione e l'individuazione delle modalità di presentazione dell'atto da registrare, compresi i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui all'art. 17. Il direttore dell'Agenzia delle entrate potrà, inoltre, stabilire con proprio provvedimento che siano telematiche anche le modalità di esecuzione della registrazione, di cui all'art. 16, e le modalità di conservazione degli atti di cui all'art. 18.

Modifiche redazionali di coordinamento

Le altre modifiche apportate al TUR sono finalizzate essenzialmente a operare coordinamenti interni e ad aggiornare i riferimenti normativi e istituzionali in esso contenuti, senza tuttavia pretesa di esaustività. Ad esempio, si fa riferimento all'attuale assetto dell'amministrazione finanziaria e dell'Unione europea, si sostituisce il rinvio alla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335, con quello alla direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, si inserisce, per esigenze di coordinamento il richiamo al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di adempimento unico informatico per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate, alla disciplina della cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina l'applicazione dei criteri catastali per la determinazione della base imponibile degli immobili abitativi.

Il comma 2 del presente art. 2, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, prevede che per i contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato sulle navi, esenti dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ancorché redatti per atto pubblico.

Il successivo comma 3, infine, come norma di chiusura di carattere generale introduce un criterio di gradualità nella definizione da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, compresi quelli relativi alla presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e all'esecuzione delle relative formalità anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, nonché alla liquidazione e al versamento delle imposte.



ART. 3 – Disposizioni di coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale

L'art. 3 apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, ai fini del coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 33 del TUS e all'articolo 9 della Tariffa parte I allegata al TUR.

ART. 4 - Disposizioni in materia di imposta di bollo

L'art. 4 introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo nel caso in cui l'imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso. La disposizione prevede, infatti, che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell'atto, versi l'imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini. Per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno telematico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica. n. 642 del 1972.

In attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), c) ed e), la disposizione di cui al comma 2 accorpa l'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari, semplificando la disciplina e, conseguentemente, gli adempimenti a carico degli utenti. In primo luogo, si prevede espressamente che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo. Al fine di assicurare l'invarianza di entrata, si apportano alcune modifiche a specifici diritti consolari relativi ad atti che, a legislazione vigente, sono in tutto o in parte assoggettati a imposta di bollo.

ART. 5 - Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali

L'articolo 5 intende razionalizzare la disciplina di alcuni tributi minori e, in particolare, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previsti dalla Tabella allegata al TUIC e dal Titolo III della Tabella allegata al decreto-legge n. 533 del 1954. Attraverso la modifica all'articolo 19 del TUIC, inoltre, si intende estendere la gratuità dei servizi, già prevista per lo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella loro definizione più recente, considerato che il TUIC risale al 1990, nonché in coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

E', pertanto, prevista un'unica tabella allegata al TUIC, che riguarda sia i servizi ipotecari che i servizi catastali, che aggiorna e rimodula gli importi dovuti per i servizi ipotecari e catastali soggetti al tributo.

Nell'ottica della perseguita semplificazione, gli elementi caratterizzanti della proposta riguardano la forfetizzazione del tributo dovuto per la consultazione ipotecaria eliminando la misura impositiva graduale legata al numero di formalità contenute nell'elenco sintetico prodotto in sede di consultazione. E, inoltre operata una ulteriore semplificazione per le formalità ipotecarie richieste in base alla dichiarazione di successione, poiché è previsto che sia dovuto solo il tributo per le formalità ipotecarie, seppure maggiorato di 30 euro, mentre non è più dovuto lo specifico tributo previsto per l'esame delle dichiarazioni di successione ai fini della richiesta delle formalità ipotecarie. Gli importi delle ispezioni ipotecarie, inoltre, sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via



telematica, a fronte dell'attuale riduzione del 10 per cento. Tale previsione è motivata dalla necessità di incentivare il canale telematico rispetto all'accesso diretto in Ufficio.

Nella Tabella sono, altresì, inserite le voci di tariffa per i nuovi servizi dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, nonché le voci relative ai servizi catastali. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), sostituisce il titolo III della citata tabella A, relativo ai tributi speciali catastali.

Per quanto riguarda i servizi catastali, l'intervento più significativo riguarda la previsione di gratuità relativa alle consultazioni della base informativa catastale per via telematica.

Inoltre, nell'ottica della perseguita semplificazione, è prevista la forfetizzazione del tributo a fronte dell'eliminazione di misure impositive gradualmente legate al numero degli elementi oggetto di richiesta (cfr. il riferimento alle particelle eccedenti nell'ambito della presentazione di tipi mappali e di frazionamento e nei rilasci di estratto di mappa in forma digitale). Si è anche proceduto alla omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali.

Continuano naturalmente ad applicarsi, in quanto non oggetto di modifiche da parte del presente decreto, le previsioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che, per tutti gli atti relativi ai trasferimenti immobiliari assoggettati all'imposta di registro e per le formalità direttamente conseguenti poste in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e l'applicazione di ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

ART. 6 - Modifiche ai tributi speciali

L'articolo 6, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato "*Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate*", i titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. La disposizione razionalizza la disciplina dei suddetti tributi, raggruppando in due sole voci le singole attività per le quali gli stessi si applicano costituite dal Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti e dal Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.

Sono, inoltre, aggiornati e forfettizzati gli importi dovuti, superando la precedente distinzione fra componente per la ricerca degli atti (diritto di ricerca), componente fissa (diritto fisso) e parte proporzionale (importo dovuto per la prima pagina distinto da quello per le pagine successive). L'aggiornamento degli importi si è reso necessario in quanto l'ultimo adeguamento risale al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, mentre la forfettizzazione degli importi risulta funzionale alla semplificazione del processo di rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti per cittadini, professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese.

Il comma 2 della disposizione prevede, inoltre, l'esenzione dal tributo per i servizi erogati dall'Agenzia delle entrate con modalità interamente automatizzata che dovranno essere individuati progressivamente con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



ART. 7 - Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

In attuazione del principio di delega di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), l'art. 7 modifica: l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; l'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; le modalità di rilascio delle mappe catastali, prevedendo esclusivamente la modalità di rilascio telematica ed in regime di gratuità. Abroga, da ultimo, l'art. 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

L'articolo è volto a favorire modalità semplificate di erogazione dei servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale per via telematica, mediante:

- la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di accesso;
- l'ampliamento dell'ambito soggettivo di esenzione da tributi e oneri in relazione allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse;
- l'eliminazione di oneri aggiuntivi e maggiorazioni dei tributi sui servizi digitali.

In particolare, il comma 1 della disposizione novella il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, rimettendo ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale. Tali modalità potranno anche prescindere dal modello convenzionale adeguandosi a forme più moderne ed evolute di erogazione dei servizi.

In considerazione dello stato di attuazione dei servizi digitali e al fine di favorirne l'accesso diretto, la proposta elimina la maggiorazione dei tributi ipotecari e catastali dovuta in caso di consultazione telematica in via diretta.

Inoltre, la nuova formulazione, anche per ragioni di coordinamento normativo, elimina il riferimento alla riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di recepire le modifiche *medio tempore* introdotte in materia dall'art. 5, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106.

Il comma 2 della norma modifica il comma 5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per semplificare alcuni procedimenti amministrativi e giurisdizionali, ampliando il novero dei soggetti che, in relazione ad attività di pubblico interesse ovvero nell'espletamento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, in esenzione dai tributi e da ogni altro onere.

Il comma 3 introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali e il successivo comma 4 dispone la correlata abrogazione dell'art. 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto che prevedeva in materia un regime di vendita. La gestione esclusivamente telematica del servizio permette notevoli economie per le apparecchiature di stampa necessarie alle articolazioni periferiche dell'Agenzia, considerato altresì che la vendita diretta di fogli di mappa cartacei presso gli Uffici provinciali-territorio attualmente è del tutto residuale e che gli utenti professionisti (Ingegneri, Architetti e Geometri), da tempo, acquistano il file del foglio di mappa.

Questa previsione non impatta con la tabella dei tributi, non essendo il foglio di mappa soggetto a tributo (ma ad un prezzo di vendita).

Al momento la vendita dei fogli di mappa è regolata da un Provvedimento del direttore dell'Agenzia (del Territorio) del 19 marzo 2003 recante "*Definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2003.



ART. 8 - Aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione

In base al medesimo principio di delega di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), l'art. 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione. La disposizione, al fine di semplificare gli adempimenti tributari per i casi di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, prevede che l'aggiornamento delle volture sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri (tributi speciali catastali, imposta di bollo, ecc.), sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria. Con tale previsione si intende allineare, in caso di morte, il trattamento dei diritti minori (uso, abitazione, usufrutto) nelle banche dati catastali alla fattispecie in cui il soggetto defunto sia anche titolare di altri diritti devoluti in successione e per cui l'attuale previsione normativa già prevede che l'Agenzia provveda ad aggiornare l'intestazione d'ufficio, senza applicazione di tributi e oneri.

Per tale fattispecie, pur essendo definito l'obbligo di presentazione della domanda di voltura ai sensi dell'art. 6 del Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n. 2153, secondo cui deve *“essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto”*, a tale obbligo non risultava connesso uno specifico termine per adempiere. Di conseguenza, l'adempimento catastale era lasciato alla libera iniziativa dei soggetti cui il diritto si ricongiunge, con grave nocimento della qualità delle informazioni, relative ai soggetti intestatari dei beni immobili, registrate nella banca dati del catasto. Infatti, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti o che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione stesse hanno l'obbligo, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti, di richiedere le conseguenti volture catastali relative a beni immobili.

La disposizione prevede, inoltre, che il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunque provvedere a comunicare questa informazione all'Agenzia delle entrate tramite una domanda di voltura anch'essa in regime di esenzione.

ART. 9 - Disposizioni finali e abrogazioni

L'art. 9, nel dettare le disposizioni di coordinamento, al comma 1 e al comma 2 prevede l'abrogazione di norme che risultano superate per effetto del presente decreto e stabilisce che ove atti normativi o regolamentari richiamino le norme abrogate tali rinvii si intendono effettuati alle corrispondenti norme del presente decreto.

Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal presente decreto hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l'adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede, quale criterio generale, che esse abbiano effetto a partire dal 1 gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale



o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015. La norma di nuova introduzione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione dei coefficienti per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento alle annualità nelle quali, per effetto della misura del tasso legale di interesse, uguale o inferiore allo 0,1 per cento (in particolare, pari allo 0,1 per cento per il 2017, allo 0,05 per cento per il 2020 e allo 0,01 per cento per il 2021), detti coefficienti sono risultati particolarmente elevati. In relazione a tali rapporti, si prevede l'applicazione dei coefficienti di cui alla Tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento, immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento e minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione delle norme in argomento.

ART. 10 – Disposizioni finanziarie

L'art. 10 reca le disposizioni finanziarie

ART. 11 – Entrata in vigore

L'art. 11 prevede, infine, che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Relazione tecnica

Articolo 1

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

La disposizione razionalizza e modifica le previsioni del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), inserendo nello stesso le previsioni dettate dall'articolo 2, commi 47 e seguenti del decreto-legge n. 262 del 2006, che sono, quindi, abrogate.

Si prevede che le parole "ufficio del registro" e "uffici del registro", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle parole "ufficio dell'Agenzia delle entrate" e "uffici dell'Agenzia delle entrate"; si prevede inoltre che le parole "per i beni culturali e ambientali" siano sostituite dalle parole: "della Cultura" e che le parole "Ministero delle finanze" siano sostituite da: "Ministero dell'Economia e delle finanze".

Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di aggiornamento normativo.

Nell'ambito delle disposizioni di carattere generale concernenti l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, l'**art. 1** del TUS ne definisce l'oggetto, stabilendo, al **comma 1**, che la stessa si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 47 del DL n. 262 del 2006. La norma, inoltre, menziona espressamente i trust. **Le modifiche apportate al comma 1 hanno funzione ricognitiva e di coordinamento.** L'articolo 1, **comma 4**, del TUS prevede che l'imposta non si applica alle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'art. 770 del Codice civile, alle quali è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione (art. 742 del codice civile) e per le donazioni di modico valore (art. 783 del codice civile). L'espressa menzione del solo secondo comma dell'art. 770, conferma l'applicazione dell'imposta alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo art. 770. **Anche tale disposizione ha natura ricognitiva in quanto le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770, ora espressamente richiamate nel testo, sono già menzionate dall'articolo 742 del codice civile al terzo comma.**

Per quanto attiene la disciplina applicabile ai **trust** e agli altri vincoli di destinazione, si introduce, alla lettera c), il **comma 2-bis** all'**art. 2** del TUS concernente la *Territorialità dell'imposta*, prevedendo il medesimo trattamento previsto per gli altri trasferimenti a causa di morte o per donazione: in particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, si prevede che per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario in caso di disponente non residente.

Viene rivisto, alla lettera d), il comma 4-ter dell'art. 3 del TUS, che riguarda l'esclusione dalla tassazione per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni in favore dei discendenti e del coniuge con il fine di mantenere l'integrità dell'impresa familiare. La disposizione, analogamente a quella vigente, prevede che sono agevolati i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In relazione ai trasferimenti di quote o azioni in società di capitali (società di cui all'articolo 73, lett. a), del TUIR), la disposizione continua a prevedere che il beneficio spetta limitatamente alle



partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. La disposizione non modifica la normativa attualmente vigente. La norma specifica, poi, in modo dettagliato le condizioni per evitare la decadenza dal beneficio. In particolare stabilisce che:

- nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, l'agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, mediante le quali si acquista il controllo o si integra un controllo già esistente, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di trasferimento di altre quote sociali, ossia di partecipazioni in società di persone, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- il beneficio si applica anche ai trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Anche in relazione alla condizione richiesta per i trasferimenti di azioni e quote di società di capitali la norma non è innovativa in quanto la condizione per non decadere dal beneficio resta la stessa.

Analogamente, quanto alla condizione richiesta per i trasferimenti di quote di partecipazione in società di persone, la norma è sostanzialmente confermativa della attuale disciplina in quanto si limita a specificare che la continuità richiesta per non decadere dal beneficio consiste nella detenzione della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alle suddette disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche aventi natura sostanzialmente chiarificatrice della portata delle norme vigenti.

Inoltre, viene introdotto con la lettera e), il nuovo **art. 4-bis**, rubricato “*Trust e altri vincoli di destinazione*” che individua la fattispecie fiscalmente rilevante nel trasferimento a favore dei beneficiari, in cui avviene l'arricchimento gratuito degli stessi, con applicazione delle franchigie e delle aliquote proprie del rapporto tra disponente e beneficiario (**art. 4-bis, commi 1 e 2**), ferma restando la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. Il **comma 3** dà facoltà al disponente, o al trustee in caso di trust testamentari, di optare per la corresponsione dell'imposta anticipatamente, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. L'imposta pagata dal disponente o dal trustee in sede di dichiarazione di successione non è comunque restituita, anche nei casi in cui non si realizzi il trasferimento a favore del beneficiario. Infine (**art. 4-bis, comma 4**) le disposizioni di cui all'articolo 4-bis si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4-bis e gli adempimenti a carico del trustee e dei beneficiari.

Ai trust si estendono inoltre le previsioni relative all'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione a carico dei trustee (ai sensi del novellato **art. 28 TUS**); l'obbligo di registrazione per gli atti di costituzione e di dotazione dei trust formati all'estero in favore di beneficiari residenti in Italia (**art. 55, comma 1-bis**, come novellato dal provvedimento in esame).



In merito a quanto sopra, la regolamentazione del *trust* introdotta nel TUS non modifica il trattamento già applicabile all'istituto. La normativa vigente già indica la costituzione di vincoli di destinazione, tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni (cfr. art. 2, comma 47 del DL n. 262/2006), tra i quali, come chiarito in via di prassi sono compresi anche i trust (cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 3 del 2008). Il presente decreto, allo scopo di rendere più sistematica la normativa, regola espressamente l'applicazione dell'imposta ai *trust*, recependo gli orientamenti della giurisprudenza e della prassi (si veda circ. Agenzia delle entrate n. 34/E del 2022).

L'unico elemento di novità è dato dalla previsione che consente di applicare la tassazione al momento di costituzione del vincolo. Attraverso tale disposizione si consente al disponente o al trustee di anticipare la tassazione (senza aspettare il successivo trasferimento al beneficiario dei beni assegnati in dotazione al *trust*) anche per non gravare il beneficiario dell'onere dell'imposta.

Sotto il profilo finanziario alla misura non si ascrivono prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire l'imposta a titolo definitivo anticipatamente rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo.

Inoltre, si sottolinea che la misura interessa fattispecie di esigua importanza e anche soggetti che già a legislazione vigente sono esenti da imposta (trust costituiti a favore di beneficiari disabili gravi con i criteri della L. 112/2016). Le altre misure non determinano effetti, avendo natura ricognitiva.

Con la disposizione di cui alla lettera h), viene modificato l'**art. 7** al fine di riportare nell'ambito del TUS le aliquote e le franchigie dell'imposta di successione già previste dall'art. 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006. Con il comma 2 dell'art. 7 si riproduce inoltre la previsione di cui all'art. 2, comma 49-bis, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede una franchigia di 1.500.000 euro per i trasferimenti a favore di persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Analogo intervento è operato per quanto concerne le aliquote e le franchigie dell'imposta di donazione, stabilite dal comma 49 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, che sono ora riportate nell'**art. 56** del TUS.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alle suddette disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche aventi natura ricognitiva.

Si modifica alla lettera i), l'**art. 8, comma 1**, in materia di "*Base imponibile*" dato che non è più prevista la determinazione dell'imposta mediante l'applicazione delle aliquote al valore globale netto dell'asse ereditario. La modifica del successivo **comma 2** ha natura ordinamentale. L'abrogazione del **comma 4** dell'art. 8 risponde alla medesima finalità di coordinamento, in quanto tale disposizione è stata già ritenuta implicitamente abrogata dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758 del 2019) e dalla Agenzia delle entrate (circolare n. 39 del 19 ottobre 2023).

Le modifiche di cui alla lettera n), all'**art. 13**, in materia di *Beni culturali* sono riconducibili a interventi di adeguamento normativo.

Vengono modificati rispettivamente alle lettere o) ed r), gli **articoli 14 e 17** del TUS concernenti la determinazione della base imponibile di attivi ereditari comprendenti diritti di usufrutto, uso e abitazione (**art. 14**) e di rendite o pensioni (**art. 17**). La ratio dell'intervento è quella di evitare che le oscillazioni della misura del saggio legale degli interessi possano comportare, ai fini del calcolo della base imponibile, risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva.



Con riferimento all'**art. 14** si specifica che in caso di diritti di usufrutto, uso e abitazione, la base imponibile è determinata assumendo il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse *secondo i criteri ivi previsti*.

Con riferimento all'**art. 17**, su *Rendite e pensioni*, si stabilisce al **comma 1** che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata, in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato di cui alla lett. a), da quaranta volte l'annualità (in luogo del ventuplo vigente) e, in caso di rendita o pensione a tempo determinato di cui alla lett. b), dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse (senza più il limite superiore del ventuplo dell'annualità). La lett. c), concernente la rendita o pensione vitalizia, fa riferimento ai coefficienti indicati nel prospetto precedentemente allegato al testo unico sull'imposta di registro e ora allegato al presente testo unico.

Vengono inoltre introdotti i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, al **comma 1-bis** si prevede che il suddetto prospetto dei coefficienti e il valore del multiplo dell'annualità, indicato al comma 1, lettere a), siano variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la modifica e si dispone che tali variazioni abbiano efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. Secondo il **comma 1-ter**, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a due virgola cinque per cento.

Le modifiche all'art. 17 intervengono, pertanto, sulla determinazione della base imponibile delle rendite o pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, in base alla novella, viene riportato nell'ambito del TUS il criterio previsto dal comma 164 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tenore del quale, il valore della rendita vitalizia è determinato in base a coefficienti che variano al variare del saggio legale degli interessi, stabilito per decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile. La nuova formulazione dell'art. 17 prevede, inoltre, che il saggio legale di interesse da assumere ai fini della determinazione dei suddetti coefficienti non possa essere inferiore al 2,5%. Si rileva che il tasso legale di interesse per il 2022 e per il 2023 era pari, rispettivamente, all'1,25% e al 5% (cfr. in merito i decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 13 dicembre 2021 e del 13 dicembre 2022). A fronte di tali tassi, quello del 2,5% individuato nella norma è espressione di un valore intermedio e corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale già previsto per il 2024 al 2,5%. Per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5%.

Con riguardo all'**art. 22** di cui alla lettera s), relativo ai *Limiti alla deducibilità dei debiti*, si interviene al **comma 2**, ai sensi del quale i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi ivi elencati. In tale contesto, i richiami alle lettere d), e) ed f) del comma 3 dell'art. 10 (abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342) vengono sostituiti dalle lettere seguenti:



- a) nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
- b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
- c) spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di 516 euro per il defunto e di 258 euro per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Le condizioni per la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, previste dall'art. 22, non sono quindi modificate ma semplicemente esplicitate: sono espressamente indicate le modalità di impiego che consentono la deducibilità dei debiti contratti dal defunto previste dall'art. 10, comma 3, lett. d), e) e f).

Dal punto di vista strettamente finanziario, le modifiche sopra descritte non sono suscettibili di determinare effetti avendo carattere di coordinamento normativo, in quanto tengono conto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10.

Le modifiche di cui alla lettera u) all'art. 25, in tema di *Riduzioni dell'imposta*, si configurano come interventi di adeguamento normativo.

Con riferimento all'art. 27 "*Procedimento e termini*" di cui alla lettera z), si interviene con il fine di estendere il principio di autoliquidazione anche all'imposta sulle successioni, superando il sistema previgente che demanda la liquidazione all'ufficio. In particolare, il novellato **comma 2** prevede che l'imposta - precedentemente liquidata dall'ufficio - sia liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'art. 33, e che sia nuovamente autoliquidata a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa (di cui all'art. 28, comma 6). Viene inoltre introdotto un **comma 2-bis** in virtù del quale l'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione ai sensi del medesimo **art. 33**. Conseguentemente, nel **comma 5** si sostituisce il richiamo al comma 2 con quello al comma 2-bis e si interviene poi sul **comma 7** stabilendo che è principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione, in base alle dichiarazioni presentate, e che è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

La prevista autoliquidazione dell'imposta di successione comporta, in linea generale, una anticipazione dei versamenti da parte dei contribuenti. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate attualmente procedono alla liquidazione delle dichiarazioni con imposta di successione nel termine medio di 45 giorni dalla presentazione. Considerati, pertanto, i tempi necessari per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e l'ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento da parte del contribuente, la nuova disposizione, che individua il termine di 90 giorni per il pagamento in autoliquidazione del tributo successorio, non determina ritardi nell'acquisizione del gettito.

Inoltre, la nuova disposizione non modifica le regole per il versamento delle imposte correlate agli immobili dichiarati in successione (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie) che restano comunque da versare in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti.



Si modificano, rispettivamente alle lettere aa), bb) e cc) gli **artt. 28, 29, 30** e la disciplina della dichiarazione della successione ai fini di coordinamento normativo, senza determinare effetti.

In particolare, per quanto concerne l'**art. 29 (Contenuto della dichiarazione), comma 1**, la soppressione della lett. d) nonché la soppressione del riferimento all' "alienazione dei beni" nella successiva lett. e) costituiscono previsioni di mero coordinamento in quanto l'art. 10, richiamato nella lett. d), che disciplinava il trattamento da riservare ai "Beni alienati negli ultimi sei mesi", è stato abrogato dall'art. 69 della legge n. 342 del 2000 e, dunque, sono stati eliminati dal TUS i rinvii alla predetta disposizione. Anche l'eliminazione della parola "globale" dalla lett. m) costituisce una disposizione di coordinamento, in quanto l'imposta di successione, come attualmente disciplinata dal DL n. 262 del 2006, non prevede la tassazione sulla base del valore globale dell'asse ereditario, ma solo sul valore complessivo netto dei beni trasferito a ciascun beneficiario (art. 2 del DL n. 262 del 2006).

Quanto alla lett. *n-bis*) - in base alla quale dalla dichiarazione di successione deve risultare il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie - la modifica normativa fa riferimento al "pagamento" invece che agli "estremi di pagamento" in quanto, nei casi di presentazione telematica della dichiarazione di successione, il pagamento dei tributi autoliquidati potrebbe essere effettuato tramite addebito sul conto corrente e, pertanto, il contribuente potrebbe non essere in grado di indicare gli estremi del pagamento.

Le modifiche previste alla lettera dd), all'**art. 31, comma 2, lett. a) e b)** in materia di "*Termine per la presentazione della dichiarazione*", si conferma che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, specificano che tale termine decorre anche per i *trustee* dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Sotto il profilo finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di carattere procedurale e ordinamentale.

Le modifiche alla lettera ee), all'**art. 32** sono di carattere redazionale e ai fini della semplificazione, senza determinare effetti. In particolare, le modifiche all'articolo 32 non precludono all'Agenzia delle entrate la possibilità di richiedere comunque i documenti di prova delle passività ed oneri. Nel caso in cui i documenti non venissero prodotti dal contribuente in sede di dichiarazione o su richiesta dell'Agenzia delle entrate, le passività e gli oneri non sarebbero comunque riconosciuti. Peraltro, in taluni casi si tratta di documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni e, pertanto, non sarebbe coerente con la normativa in materia di semplificazione amministrativa considerare omessa la dichiarazione nel caso di mancata produzione da parte del contribuente di detti documenti.

In merito alle modifiche all'**art. 33** (lettera ff), **sotto il profilo finanziario non si ascrivono effetti in quanto si tratta di interventi procedurali necessari a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta.**

In particolare, si rileva che il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione previsto, a pena di decadenza, per la liquidazione del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate appare congruo considerati gli attuali tempi di lavorazione delle dichiarazioni di successione da parte della stessa Agenzia delle entrate.



Per quanto attiene alla riduzione della sanzione, si fa presente che, sulla base della vigente disciplina, l'imposta di successione è liquidata dall'ufficio e, pertanto, l'invio dell'avviso di liquidazione da parte dell'ufficio non prevede l'irrogazione delle sanzioni che vengono comminate solo successivamente nel caso in cui il contribuente non proceda al pagamento dell'avviso nel termine di 60 giorni.

Alla lettera gg), si modifica l'**art. 34** (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta) per motivi di coordinamento redazionale, non incidendo tuttavia sui poteri dell'ufficio di rettificare e liquidare la maggiore imposta in caso di dichiarazione incompleta o infedele. Inoltre, le modifiche dell'articolo 34, comma 1, che eliminano il riferimento alla misura degli interessi, sono finalizzate a coordinare la norma con quanto previsto dal DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009, art. 6, comma 3, il quale fissa al 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi dovuti sulle somme versate entro i termini di cui all'articolo 37, comma 1.

Le modifiche di cui alla lettera ii), apportate all'**art. 37** in tema di *Pagamento dell'imposta* sono una conseguenza dell'introduzione del sistema di autoliquidazione e sono finalizzate a evitare che il contribuente sia tenuto al pagamento dell'imposta già al momento di presentazione della dichiarazione. Per effetto delle modifiche apportate al **comma 1**, il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni, autoliquidata ai sensi del comma 1 dell'art. 33, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31. Si dispone inoltre che il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 venga eseguito nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Il **comma 2** prevede che alla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora. L'eliminazione del riferimento alla misura degli interessi, è finalizzata a coordinare la norma con quanto previsto dal DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009.

La disposizione in materia di termini di pagamento non determina ritardi nell'acquisizione dell'imposta da parte dell'erario, atteso quanto già chiarito in relazione all'articolo 27.

Pertanto, sotto il profilo finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti.

Le modifiche, alla lettera ll), all'**art. 38** che disciplina la *Dilazione del pagamento*, presentano essenzialmente finalità di coordinamento normativo.

All'**art. 42** (lettera pp), recante i casi di *Rimborso dell'imposta* - unitamente a interessi, soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati - viene soppressa la **lett. g)** del **comma 1**, relativa all'imposta che risultava pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione. Viene inoltre modificata la successiva **lett. h)** che si riferisce ora al rimborso dell'imposta pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale - e non del fallimento - a carico del debitore defunto, dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.

Quanto all'**art. 44** (lettera qq), in materia di *Disposizioni testamentarie condizionali*, i **commi 1 e 2** vengono integrati prevedendo l'applicazione della franchigia, e non solo dell'aliquota, proprie dell'erede di volta in volta interessato.

Sotto il profilo finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di norma di coordinamento.



Con riferimento all'**art. 48** (lettera ss), è abrogato il **comma 1**, relativo alla trasmissione all'ufficio, da parte degli ufficiali dello stato civile, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, dell'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente.

Tale abrogazione elimina dal testo unico una previsione ormai superata, in quanto i dati che venivano trasmessi dagli ufficiali dello stato civile sono ormai acquisiti in via automatizzata tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), un sistema integrato che raccoglie i dati e i servizi demografici della popolazione italiana a cui le varie pubbliche amministrazioni possono accedere per potere espletare i loro compiti. La predetta abrogazione, pertanto, non determina effetti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al **Titolo III "Applicazione dell'imposta alle donazioni"** (artt. 55-60), l'**art. 55**, di cui alla lettera vv), relativo alla registrazione degli atti di donazione prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

La riformulazione dell'art. 55 è di mero coordinamento, senza determinare pertanto effetti, in quanto la disposizione relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero è spostata, per ragioni di coerenza sistematica, nell'art. 56 relativo alla determinazione dell'imposta; viene, inoltre, esplicito che l'obbligo di registrazione delle donazioni formate all'estero in favore di beneficiari residenti si applica anche agli atti di costituzione e dotazione dei trust formati all'estero in favore di beneficiari residenti.

Sono riportate nell'**art. 56** (lettera zz), concernente la determinazione dell'imposta, le aliquote e le franchigie, previste, in misura analoga a quelle stabilite per l'imposta di successione, dall'art. 2, commi 49 e 49-bis del DL n. 262 del 2006.

Alla lettera aaa), viene modificato l'**art. 56-bis** relativo all'*Accertamento delle liberalità indirette*, apportando modifiche di coordinamento, per rendere il testo coerente con la nuova struttura delle aliquote dell'imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione. In particolare, il comma 1 prevede che l'accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene, infatti, soppressa la **lettera b) del comma 1** eliminando il limite dell'incremento patrimoniale (pari a 350 milioni di lire, oltre il quale era dovuta l'imposta nella misura del 7%) e viene stabilito (**comma 2**) che l'imposta si continua ad applicare anche alle liberalità risultanti dalle dichiarazioni, ma con l'aliquota massima dell'8%, mentre qualora le liberalità indirette siano registrate volontariamente (**comma 3**), tornano applicabili le aliquote e le franchigie secondo quanto previsto dall'art. 56.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione potrebbe generare un lieve recupero di gettito da entrate di accertamento, prudenzialmente non stimato.

Con riferimento all'**art. 57** (lettera bbb), in materia di *Donazioni anteriori*, viene eliminato il primo periodo relativo alla maggiorazione del valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione e si dispone che il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario sia maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'art. 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti dato il carattere sostanzialmente di coordinamento normativo.



In attuazione del principio di semplificazione, il **comma 2 dell'articolo 1** del presente decreto prevede che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alle suddette disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche aventi natura procedurale.

Articolo 2

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

La disposizione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge delega per la riforma fiscale, apporta una serie di modifiche al DPR n. 131 del 1986 (testo unico dell'imposta di registro) volte ad una maggiore razionalità dell'imposta e alla semplificazione del meccanismo applicativo.

In particolare, viene previsto che, ovunque ricorrano: le parole "*ufficio del registro*" e "*uffici del registro*" siano sostituite dalle parole "*ufficio dell'Agenzia delle entrate*" e "*uffici dell'Agenzia delle entrate*"; le parole "*Comunità economica europea*" siano sostituite dalle parole "*Unione europea*" e le parole "*Commissione tributaria*" e "*Commissioni tributarie*" siano sostituite dalle parole "*Corte di giustizia tributaria*" e "*Corti di giustizia tributarie*".

Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche di aggiornamento normativo.

Alla lettera c), si interviene all'**art. 11** in tema di *Richiesta di registrazione degli atti scritti* con il fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli uffici e di prevedere la graduale informatizzazione delle procedure.

Alla lettera e), si modifica l'**art. 16** concernente l'*Esecuzione della registrazione*. In particolare, al **comma 1** viene previsto che la registrazione sia eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento - e non più dall'ufficio - con la data del giorno in cui è stata richiesta. È eliminata in quanto non più funzionale al nuovo sistema la possibilità per l'ufficio di differire la liquidazione dell'imposta, prevista dal **comma 2** dell'art. 16. Viene poi introdotto un **comma 6-bis**, che prevede che le modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione possono essere stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Allo stesso modo, con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere assolto l'obbligo di registrazione per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui all'**art. 17, comma 3-bis** (lettera f).



Con le modifiche all'**art. 18** di cui alla lettera g), in materia di *Effetti della registrazione*, si prevede in particolare (**comma 2**) che l'Agenzia delle entrate conservi, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e che, trascorsi dieci anni, la stessa li trasmetta all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli per i quali è prevista la distruzione.

Alla lettera h), si modifica l'**art. 19** recante disposizioni in materia di *Denuncia di eventi successivi alla registrazione* prevedendo che in caso di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, questi debbano essere denunciati entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, diventata la modalità ordinaria di pagamento dell'imposta.

Sotto il profilo finanziario alle disposizioni di cui sopra non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche procedurali.

Alla lettera i), si modifica l'**art. 23** recante *Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise*, per quanto attiene al **comma 4**. In particolare, viene specificato, rispetto al testo attualmente vigente, che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo ad essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1 che indica, in caso di registrazione di disposizioni che hanno per oggetto più beni o diritti, l'applicazione dell'aliquota più elevata.

La modifica all'art. 23, comma 4, introduce semplificazioni di tipo procedurale in quanto consente al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata, in base ad una ripartizione del corrispettivo esposta in un prospetto allegato all'atto, la cui congruità sarà poi controllabile da parte dell'Ufficio secondo quanto espressamente previsto dall'art. 51. Attualmente l'applicazione di aliquote diverse è comunque consentita a condizione che la quota di corrispettivo riferibile a ogni bene sia indicata nell'atto. La norma non introduce pertanto un nuovo criterio di tassazione ma semplifica l'applicazione di un criterio già previsto, senza determinare effetti.

In merito a tale modifica normativa, si segnala, inoltre, che, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18/E (cfr. il paragrafo 6.57), è stato indicato che: «*Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUR, le passività vanno imputate, ai soli fini dell'imposta di registro e non per le imposte ipotecarie e catastali, ai diversi beni sia mobili sia immobili in proporzione del loro rispettivo valore*». Ciò precisato, nella tabella presente nella suddetta circolare, si richiamano le diverse aliquote applicabili in relazione alle tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono l'azienda, con ciò evidenziandosi la possibilità di applicazione di aliquote differenziate con riguardo ai diversi beni inclusi nel compendio aziendale, sempreché per i singoli beni o diritti, siano pattuiti corrispettivi distinti.

Pertanto, sotto il profilo finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti.

Alla lettera l), si recano modifiche all'**art. 34** sulle *Divisioni* al fine di recepire consolidati orientamenti giurisprudenziali nonché di perseguire le esigenze di semplificazione, razionalizzazione e certezza considerate dalla legge delega.



In particolare, il novellato **comma 1** dell'art. 34 viene integrato con la previsione secondo cui, per quanto riguarda le comunioni ereditarie, in caso di beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e ss. del Codice civile, si tiene conto del valore dei suddetti beni per stabilire la massa comune e le quote di diritto. La norma precisa che tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione, nel presupposto che essi abbiano già assunto rilevanza ai fini della tassazione al momento della donazione. Nelle altre comunioni, resta fermo che la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

La modifica tiene conto anche di orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. Civile n. 2588 del 2023) secondo cui ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sulla divisione ereditaria, se non si tenesse conto delle donazioni precedenti, si colpirebbe un disavanzo che non rileva ai fini dell'attribuzione di ricchezza supplementare. Si ritiene pertanto che la norma sia coerente con tale orientamento. Sulla base di quanto emerso durante i lavori di predisposizione del presente decreto, inoltre, dagli atti di divisione nella maggior parte dei casi non emergerebbero conguagli e, pertanto, la norma introduce un principio di coerenza tra disposizioni civilistiche e fiscali.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito, in quanto le modifiche stabiliscono un criterio più coerente con la finalità della disciplina, tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti le quote della divisione, non emergendo peraltro a legislazione vigente valori a conguaglio.

Con la modifica dell'**art. 41** (lettera o) relativo alla *Liquidazione dell'imposta*, si interviene al **comma 1** prevedendo che l'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'art. 37 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'art. 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Si introduce inoltre un **comma 2-bis** ai sensi del quale l'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il suddetto termine, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Sotto il profilo finanziario non si ascrivono effetti in quanto la procedura di autoliquidazione estesa anche ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate non determina una sostanziale variazione di termini di versamento dell'imposta. Inoltre, relativamente agli altri interventi procedurali si sottolinea che gli stessi sono necessari a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta.

Con la modifica del **comma 1**, primo periodo, dell'**art. 42** (lettera p) è ridefinita l'imposta principale per renderla coerente con la generale revisione del sistema di autoliquidazione. In particolare, si stabilisce che deve considerarsi principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta con avviso di liquidazione dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione.



Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione della natura non sostanziale delle modifiche apportate, ma di mero coordinamento.

Alla lettera q), si modifica l'**art. 43** relativo alla *Base imponibile*, introducendo il **comma 4-bis** ai sensi del quale la determinazione della base imponibile degli immobili abitativi segue i criteri catastali (dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005).

La disposizione inserita nel comma art. 4-bis intende quindi richiamare nell'ambito del TUS, per ragioni di coerenza sistematica e di completezza della normativa, la previsione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente la disposizione in materia di "prezzo valore".

Dal punto di vista strettamente finanziario, alle disposizioni di cui sopra non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche aventi natura sostanzialmente ricognitiva.

Alla lettera r), si modifica l'**art. 46** relativo a *Rendite e pensioni* al fine di evitare distorsioni nella determinazione della base imponibile, conseguenti alle oscillazioni del saggio legale di interesse. In particolare, si interviene al **comma 2**, disponendo che il valore della rendita o pensione è costituito, in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato di cui alla lett. a), da quaranta volte l'annualità (precedentemente dal ventuplo) e, in caso di rendita o pensione a tempo determinato di cui alla lett. b), dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse (senza più il limite superiore del ventuplo dell'annualità). Si introducono inoltre i commi 5-bis e 5-ter. In particolare, il **comma 5-bis** prevede che il prospetto dei coefficienti allegato al TUR e il valore del multiplo dell'annualità indicato al citato comma 2, lettera a), siano variati in ragione della modifica della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la modifica è intervenuta. Viene inoltre previsto che tali variazioni si applichino agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. In base al **comma 5-ter**, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5% ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 2 e 5-bis.

Con la modifica all'**art. 48** (lettera s), relativo al *Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, si interviene all'ultimo periodo, in base al quale il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione viene determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse "secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46".

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale previsto per il 2024 al 2,5%. Per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5%.

Con la modifica all'**art. 51** (lettera t), in tema di *Valore dei beni e dei diritti*, viene previsto che la disposizione contenuta nel comma 4, con riferimento ai poteri di accertamento dell'ufficio, sia spostata al **comma 2**, come regola valida anche per i contribuenti, stabilendo nello specifico che per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse si intende per valore il valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati



nell'art. 7 della parte prima della tariffa e nell'art. 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche che chiariscono quanto già applicato a legislazione vigente.

Le modifiche all'**art. 54** (lettera u) in materia di *Riscossione dell'imposta in sede di registrazione* rivestono natura di coordinamento rispetto all'abrogazione del comma 2 dell'art. 16, **non determinando variazioni sostanziali.**

Alla lettera aa), si modifica l'**articolo 57** intervenendo sulle modalità di riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi.

Nello specifico, al punto n. 1) si modifica il **comma 1 dell'articolo 57**, apportando modifiche di coordinamento normativo conseguenti all'introduzione del comma 1.1 (punto n. 2).

Il nuovo **comma 1.1** dispone che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, nonché per i decreti ingiuntivi, il pagamento dell'imposta è richiesto alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio ovvero al creditore, che rispondono in solido nel caso sia provata l'infruttuosità della procedura esecutiva nei confronti del debitore principale. Fino a tale momento, pertanto, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.

La modifica apportata al comma 1 non determina effetti ai fini dell'imposta di registro, in quanto di mero coordinamento con il disposto del successivo comma 1.1.

Per quanto riguarda il **comma 1.1 dell'articolo 57**, si stima che la disposizione possa determinare lo slittamento di parte del gettito da imposta di registro. In particolare, relativamente ai decreti ingiuntivi l'effetto riguarderebbe le fattispecie in cui il creditore, che a legislazione vigente tipicamente versa l'imposta in quanto tenuto in solido, vedrebbe il proprio obbligo posposto all'infruttuosa escussione del debitore, nei confronti del quale non abbia potuto soddisfarsi in via di rivalsa. Queste fattispecie determinerebbero uno slittamento dei versamenti dell'imposta di registro che si stima in un anno, considerando l'infruttuosità delle procedure di riscossione nei confronti del debitore.

Per quanto riguarda gli effetti di slittamento relativi al versamento dell'imposta di registro sulle sentenze, si sottolinea che la misura agisce sempre nei confronti degli stessi soggetti (parte soccombente e parte vittoriosa), prevedendo tuttavia la preventiva escussione nei confronti della parte soccombente condannata al pagamento delle spese di giudizio. Di fatto, i versamenti che saranno effettuati sono gli stessi già effettuati a legislazione vigente, ma con un effetto di slittamento per quanto riguarda i versamenti effettuati dalla parte vittoriosa. Nello specifico, i versamenti effettuati dalla parte vittoriosa potrebbero slittare con riferimento al lasso temporale tra l'azione di riscossione effettuata nei confronti della parte soccombente e, una volta resasi infruttuosa quest'ultima, l'azione di riscossione nei confronti della parte vittoriosa. Considerando i tempi medi di tali procedure, che normativamente prevedono un termine per il discharge effettivo pari a tre anni fino al 2024 e di cinque anni dal 2025, si stima un lasso temporale medio tra l'inizio della procedura verso la parte soccombente e il termine della stessa per infruttuosità di tre anni.

Per quantificare gli effetti si è preso in considerazione il gettito da imposta di registro per il 2023 dei seguenti codici tributo:

- A196 - atti privati - atti giudiziari - imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio;



- AAGG - - registrazione atti giudiziari - somme liquidate dall'ufficio che è risultato di ammontare pari a circa 545 milioni di euro.

Ipotizzando che circa la metà è attribuibile agli atti oggetto della modifica normativa il valore da prendere in considerazione è di circa 272,5 milioni di euro.

Tale stima trova conferma anche dall'elaborazione dei dati delle statistiche giudiziarie, le quali riportano un numero di decreti ingiuntivi e sentenze interessate dalle modifiche di circa 1,2 milioni su base annua. Sugli atti con corrispettivi soggetti ad IVA l'imposta di registro è in misura fissa pari a 200 euro, mentre sugli altri atti l'imposta di registro è in misura proporzionale pari al 3% sul valore del decreto, con un minimo di 200 euro. Considerando un valore medio di 2.000 euro, si perviene ad un ammontare complessivo di circa 240 milioni di euro, in linea con la valutazione effettuata in ottica prudenziale.

Da elaborazioni dei dati di versamento dell'imposta di registro è stato possibile individuare il peso dei decreti ingiuntivi e delle sentenze in termini di gettito: circa il 40% per i primi e del 60% per le seconde.

Ipotizzando prudenzialmente che circa la metà della quota dei tributi attribuibili ai decreti ingiuntivi (40%) possa slittare di un'annualità, si stima un onere per il 2025 pari a:

$$272,5 \text{ mln} * 40\% * 50\% = 54,5 \text{ mln €}.$$

Per la quota relativa alle sentenze (60%), invece, tenuto conto della durata media di tre anni della procedura in capo alla parte soccombente e sempre con l'ipotesi prudenziale che il 50% dell'imposta possa slittare (quota ancora non riscossa a conclusione della procedura nei confronti della parte soccombente), si stima un onere annuo pari a:

$$272,5 \text{ mln} * 60\% * 50\% = 81,7 \text{ mln €}$$

Complessivamente, si stima che la misura determini i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	dal 2028
Decreti ingiuntivi	-54,5	0	0	0
Sentenze	-81,7	-81,7	-81,7	0
Totale	-136,2	-81,7	-81,7	0

(valori in milioni di euro)

In merito all'**art. 76** (lettera dd), rubricato *Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria*, si sostituisce il **comma 1-bis**, prevedendo che il termine di decadenza di due anni per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52 comma 1 decorra "dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis" anziché "dal pagamento dell'imposta proporzionale".

Si tratta di una modifica di coordinamento, senza effetti, in quanto il riferimento all'imposta proporzionale viene sostituito con quello all'imposta principale, che è l'imposta pagata dal contribuente in sede di autoliquidazione o richiesta dall'ufficio a seguito del controllo formale dell'autoliquidazione. Quanto alla decorrenza del termine di due anni, la nuova formulazione del comma 1-bis tiene conto del fatto che l'imposta è autoliquidata dal contribuente. Laddove il contribuente liquida l'imposta in modo corretto la registrazione coinciderà con il pagamento, mentre in caso contrario vi sarà un pagamento successivo ad esito del controllo dell'ufficio.



Con la modifica, di cui alla lettera ff n. 1), all'**art. 9 della Tariffa Parte I** allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, si precisa che i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono sottoposti all'imposta di registro in termine fisso con aliquota del 3%.

La previsione introdotta, in base alla quale i contratti che trasferiscono diritti edificatori sono assoggettati all'imposta di registro quali atti a contenuto patrimoniale di cui all'art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (e quindi all'aliquota del 3%), è in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 16080/2021) secondo cui la cessione di cubatura, è atto avente natura patrimoniale ma non reale, rientrante nell'ambito applicativo di detto art. 9, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 29 del 2023, citando le Sezioni Unite 16080 del 2021, riconosce in generale la non realtà dell'atto di cessione di cubatura.

Sotto il profilo finanziario, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito, tenuto conto del fatto che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente.

Con la modifica, di cui alla lettera ff n. 2), alla nota all'**art. 10 della Tariffa Parte I** si interviene alla disciplina relativa alla tassazione dei contratti preliminari al fine di semplificarla. In particolare, si dispone l'applicazione di un'unica aliquota dello 0,5 per cento, invece di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra o di acconto, in modo da superare i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. Si prevede inoltre che tale imposta non possa essere superiore a quella che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Ai fini della quantificazione sono stati elaborati dai dati del Registro telematico (Anno 2022) sono stati individuati i contratti preliminari e considerati solo quelli che prevedevano un'imposta superiore allo 0,50% (sono stati esclusi i contratti ad imposta fissa e quelli assoggettati all'aliquota dello 0,50%).

Complessivamente la disposizione produce una perdita di gettito pari a 2 milioni di euro su base annua dal 1° gennaio 2025, considerando la decorrenza della nuova misura.

Con le modifiche di cui all'**art. 2, comma 2** del presente decreto, viene disposto che per i contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato sulle navi, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 2, del DL n. 564 del 1994, non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione.

La norma introduce una mera semplificazione in quanto elimina l'obbligo della registrazione per i contratti di arruolamento per i quali l'art. 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, già prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro.

Sotto il profilo finanziario, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche che hanno il fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Al **comma 3 dell'art. 2** del presente decreto, infine, viene previsto che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità nonché di versamento delle imposte, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche.



Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti stante il carattere procedurale della stessa.

Articolo 3

(Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale)

L'art. 3 modifica il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347/1990) agli articoli 13, comma 2 e 4 della tariffa, al fine di coordinare gli stessi con le modifiche già apportate rispettivamente all'articolo 33 del TUS in materia di liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione e all'articolo 9 della Tariffa, parte I allegata al TUR concernente atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Sotto il profilo finanziario, con particolare riferimento alla modifica di cui all'articolo 13, comma 2 alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di modifiche di coordinamento normativo.

Con riferimento alla modifica dell'art. 4 della tariffa, che inserisce i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati tra gli atti per i quali è prevista l'imposta in termine fisso pari a 200 euro, sotto il profilo finanziario alla stessa non si ascrivono effetti in termini di gettito, tenuto conto che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

La proposta introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo, prevedendo per gli atti da registrare in termine fisso (ai sensi del DPR 131/1986) l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico.

Dal punto di vista strettamente finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di misure di semplificazione relative al pagamento dell'imposta di bollo, non modificando sostanzialmente il versamento dell'imposta.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che dal 1° gennaio gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non siano assoggettati a imposta di bollo. Conseguentemente si determina una perdita di gettito stimata in circa 458.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si riportano di seguito le entrate riscosse dagli uffici diplomatici e consolari a titolo di imposta di bollo negli ultimi tre anni:

Tabella 1

Anno	Articolo	Percezioni totali	di cui gratuite (diritti)	Totale diritti incassati (cap. 1205)
2021	Imposta di bollo	20.170	266	€ 318.464



	Imposta di bollo per certificati IMO (navigazione marittima)	3.400	0	€ 54.400
totale 2021		23.570	266	€ 372.864
2022	Imposta di bollo	25.840	205	€ 410.160
	Imposta di bollo per certificati IMO (navigazione marittima)	2.932	4	€ 46.848
totale 2022		28.772	209	€ 457.008
2023	Imposta di bollo	18.645	144	€ 296.016
	Imposta di bollo per certificati IMO (navigazione marittima)	2.781	1	€ 44.480
totale 2023		21.426	145	€ 340.496

Prudenzialmente, si considera il gettito dato dall'imposta di bollo nel migliore anno del triennio (il 2022, con un gettito di 457.008 euro).

Inoltre, il medesimo comma alla lettera b) aumenta i diritti consolari di cui agli articoli 4, lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 della Tabella allegata al decreto in esame. Si tratta delle voci della tariffa consolare alle quali è riconducibile la maggior parte degli atti assoggettati a imposta di bollo; i diritti connessi ai predetti articoli della tariffa hanno dato, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, le seguenti entrate:

Tabella 2

Articolo	2023			2022			2021		
	Percezioni totali	di cui gratuite	Incassato	Percezioni totali	di cui gratuite	Incassato	Percezioni totali	di cui gratuite	Incassato
04B ATTO DI RINUNCIA CITTADINANZA	170	0	€ 6.970	135	1	€ 5.494	117	0	€ 4.797
07 LEGALIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE	133.712	1.024	€ 1.459.568	110.986	1.130	€ 1.208.416	88.301	745	€ 963.116
08 ATTI NON ENUNCIATI NEGLI ARTICOLI 1-7 DELLA SEZ. 1	4.794	85	€ 51.799	4.890	103	€ 52.657	4.375	83	€ 47.212
17 PROCURE GENERALI	1.148	33	€ 89.200	1.290	51	€ 99.120	1.485	56	€ 114.320
18 PROCURE SPECIALI	8.870	444	€ 471.716	9.197	443	€ 489.888	11.615	568	€ 618.100
24 AUTENTICHE SOTTOSCRIZIONI	15.117	1.403	€ 191.996	15.348	1.260	€ 197.232	15.481	1.914	€ 189.938
55 ATTI NON ENUNCIATI NEGLI ART. 39-55 DELLA SEZ. 6	3.097	1	€ 77.400	3.820	1	€ 95.475	4.475	1	€ 111.850
66 ATTI NON ENUNCIATI SEZ. 7	51.703	23.917	€ 1.139.226	47.815	20.661	€ 1.113.314	41.890	20.818	€ 863.952

Ai fini della determinazione del maggiore gettito derivante dal previsto incremento si considera il numero di atti a pagamento rilasciati nel peggiore anno del triennio (il 2023 per gli articoli 17, 18 e 24; il 2022 per l'articolo 55, e il 2021 per gli articoli 4b, 7, 8 e 66). Considerando, pudenzialmente, il numero di atti a pagamento effettuato nell'anno con il minore gettito nel triennio, la tabella sotto riportata individua il maggior gettito derivante dagli incrementi della tariffa consolare disposti dalla lettera b), numero 1) della disposizione proposta.

Tabella 3



		Anno con minore gettito	Atti a pagamento effettuati	Diritto unitario vigente	Incremento proposto	Maggior gettito
04B	ATTO DI RINUNCIA CITTADINANZA	2021	117	€ 41	€ 9	€ 1.053
07	LEGALIZZAZIONE ATTI DI STATO CIVILE	2021	87.556	€ 11	€ 1	€ 87.556
08	ATTI NON ENUNCIATI NEGLI ARTICOLI 1-7 DELLA SEZ. 1	2021	4.292	€ 11	€ 4	€ 17.168
17	PROCURE GENERALI	2023	1.115	€ 80	€ 10	€ 11.150
18	PROCURE SPECIALI	2023	8.426	€ 56	€ 4	€ 33.704
24	AUTENTICHE SOTTOSCRIZIONI	2023	13.714	€ 14	€ 6	€ 82.284
55	ATTI NON ENUNCIATI NEGLI ART. 39-55 DELLA SEZ. 6	2022	3.819	€ 25	€ 10	€ 38.190
66	ATTI NON ENUNCIATI SEZ. 7	2021	21.072	€ 41	€ 9	€ 189.648
						€ 460.753

Il numero 2) della lettera b) è conseguente alla disposizione introdotta dalla lettera a), i cui effetti sono stati considerati nella tabella 1.

Il numero 3) della lettera b) chiarisce alcuni dubbi interpretativi, assicurando che l'atto di giuramento per la cittadinanza italiana, escluso dall'applicazione dell'imposta di bollo in base alla lettera a), sia assoggettato alla corretta voce della tariffa consolare.

Infine, il numero 4) chiarisce che il documento di viaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 71/2011 (European Travel Document) è assoggettato al solo rimborso del costo di produzione del documento. La disposizione non è innovativa rispetto alla prassi consolidata, è solo volta a chiarire una potenziale incertezza interpretativa, anche nella prospettiva dell'adozione di nuovi modelli di ETD conformi alla direttiva (UE) 2019/997.

Articolo 5

(Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali)

L'articolo 5 razionalizza la disciplina delle tasse ipotecarie semplificando e forfettizzando gli importi previsti dalla Tabella allegata al Testo unico approvato con il decreto legislativo n. 347 del 1990 (TUIC).

In particolare, il tributo dovuto per la consultazione ipotecaria è stato forfettizzato eliminando la gradualità nell'imposizione a seconda del numero di formalità contenute nell'elenco sintetico prodotto in sede di consultazione.

Nella Tabella sono inoltre inserite le voci di tariffa per i nuovi servizi dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'Anagrafe Immobiliare Integrata.

Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica, a fronte dell'attuale riduzione del 10 per cento, con il fine di incentivare il canale telematico rispetto all'accesso diretto in Ufficio.

La modifica dell'articolo 19 del TUIC estende la gratuità dei servizi, già prevista per lo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per adeguarla alla loro definizione più recente e al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Dal punto di vista strettamente finanziario la rimodulazione degli importi relativi ai servizi ipotecari comporta un incremento di gettito quantificabile, sulla base dei dati di afflusso dell'ultimo biennio, in circa € 5.000.000. Tale quantificazione tiene conto anche della riduzione di gettito, di limitata entità, derivante dall'ampliamento del novero soggettivo delle amministrazioni esentate dal pagamento dei tributi recato dalla modifica dell'articolo 19 del TUIC.



La disposizione inoltre fa confluire anche i tributi dovuti per servizi catastali nella Tabella allegata al TUIC, che pertanto prende il nome di “TABELLA DELLE TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI”.

Per i servizi catastali è prevista la gratuità delle consultazioni della base informativa catastale per via telematica.

Inoltre, è prevista la forfetizzazione del tributo a fronte dell’eliminazione di misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta. Si è anche proceduto alla omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali.

Per quanto riguarda i servizi catastali, le modifiche proposte all’articolo 5, comportano un incremento del gettito fiscale quantificabile, sulla base dei dati di afflusso dell’ultimo biennio, in circa € 9.000.000 a fronte della riduzione di gettito, di limitata entità, derivante dall’abrogazione della norma che prevede la fornitura a titolo oneroso delle riproduzioni dei fogli di mappa, di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 7, e della riduzione derivante dalle previsioni di gratuità di cui al successivo articolo 8 recante “Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali” (vulture da riunione di usufrutto).

Ad integrazione di quanto indicato sopra, si riporta di seguito un prospetto di raffronto esplicativo degli effetti finanziari conseguenti alla norma in esame.

		Afflussi medi annuali					
		Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali					
		Quantità documenti [media ponderata del biennio 2021/2022]	Importi unitari vigenti	Totali derivanti da importi vigenti	Importi unitari proposti	Totali derivanti da importi proposti	Differenza su base annua
		N.	€	€	€	€	€
TRIBUTO	OPERAZIONI IPOTECARIE						
Tasse ipotecarie	Formalità di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	1.820.000	35,00	63.700.000,00	35,00	63.700.000,00	0,00
Tasse ipotecarie	Vulture da nota di trascrizione	450.000	55,00	24.750.000,00	55,00	24.750.000,00	0,00
Tasse ipotecarie	Ispezioni in ufficio (ricerca)	180.000	7,00	1.260.000,00	8,00	1.440.000,00	180.000,00
Tasse ipotecarie	Ispezione in ufficio (ricerca su cartaceo)	150.000	3,00	450.000,00		0,00	-450.000,00
Tasse ipotecarie	Nota stampata	140.000	4,00	560.000,00	5,00	700.000,00	140.000,00
Tasse ipotecarie	Titoli visionati	190.000	4,00	760.000,00	10,00	1.900.000,00	1.140.000,00
Tasse ipotecarie	Ispezioni telematiche (*)	15.540.000	6,30	98.989.800,00	6,40	99.456.000,00	466.200,00
Tasse ipotecarie	Elenco sintetico	11.800.000	0,15	1.770.000,00	0,20	2.360.000,00	590.000,00
Tasse ipotecarie	Note (comprese note cartacee digitalizzate)	8.100.000	3,60	29.160.000,00	4,00	32.400.000,00	3.240.000,00
Tasse ipotecarie	Titoli (compresi titoli cartacei digitalizzati)	150.000	7,20	1.080.000,00	8,00	1.200.000,00	120.000,00
Tasse ipotecarie	Certificati	3.200	30,00	96.000,00	30,00	96.000,00	0,00
Tasse ipotecarie	Copie	41.000	10,00	410.000,00	10,00	410.000,00	0,00
				222.985.800,00		228.412.000,00	5.426.200,00
TRIBUTO	OPERAZIONI CATASTALI						
Tributi speciali catastali	Atti di aggiornamento (uiu categorie ordinarie e fittizie)	1.810.000	50,00	90.500.000,00	70,00	126.700.000,00	36.200.000,00
Tributi speciali catastali	Atti di aggiornamento (uiu categorie speciali e particolari)	85.000	100,00	8.500.000,00	70,00	5.950.000,00	-2.550.000,00
Tributi speciali catastali	Atti di aggiornamento geometrico (tipi mappali, tipi frazionamento, ...) (*)	285.000	65,00	18.610.500,00	70,00	19.950.000,00	1.339.500,00
Tributi speciali catastali	Certificati, copie ed estratti di mappa (*)	310.000	16,00	5.084.000,00	30,00	9.300.000,00	4.216.000,00
Tributi speciali catastali	Visure telematiche	40.000.000	0,90	36.000.000,00		0,00	-36.000.000,00
Tributi speciali catastali	Visure in ufficio	300.000	1,00	300.000,00	3,00	900.000,00	600.000,00
Tributi speciali catastali	DOMANDE DI VOLTURE CATASTALI						
Tributi speciali catastali	Vulture da afflusso ordinario	340.000	55,00	18.700.000,00	70,00	23.800.000,00	5.100.000,00
				177.694.500,00		186.600.000,00	8.905.500,00
	DIFFERENZA			400.680.300,00		415.012.000,00	14.331.700,00

*Nella colonna importi vigenti della tabella è stata inserita la maggiorazione corrispondente alle misure graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta

In particolare, il prospetto evidenzia il numero di richieste di servizi per operazioni ipotecarie e catastali (colonna C: afflusso medio nel biennio 2021/2022), i tributi vigenti dovuti per tali servizi (colonna D) e i nuovi importi di cui alla tabella dell’articolo 5 (colonna F).

Più in dettaglio, per quanto attiene ai servizi ipotecari, le modifiche agli importi dovuti per la consultazione dei registri immobiliari (ispezioni), sono sostanzialmente neutre sotto il profilo



finanziario e afferiscono ad un servizio che, per oltre il 97% delle richieste, è già erogato per via telematica.

La forfetizzazione del tributo per le ispezioni ipotecarie concerne l'eliminazione di una misura impositiva graduale, legata al numero delle formalità presenti in un'ispezione nominativa, a fronte della quale il nuovo importo dovuto è marginalmente incrementato (10 centesimi). Si precisa che gli importi relativi al servizio telematico sono indicati nel prospetto allegato con la riduzione del 10%, per quanto attiene agli importi vigenti, e con la riduzione del 20% prevista dall'intervento normativo, di cui alla nota a margine della nuova "Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali".

Per ciò che concerne i servizi catastali, a fronte della soppressione del tributo attualmente dovuto per le visure catastali telematiche (oltre il 99% delle richieste di consultazione), sono aumentati gli importi dovuti per gli atti di aggiornamento della banca dati catastale (atti tecnici di aggiornamento del catasto terreni e fabbricati, aggiornamenti intestazioni).

In definitiva, le rimodulazioni complessive determinano un saldo positivo di circa 14.331.700 su base annua.

Articolo 6

(Modifiche ai tributi speciali)

L'articolo 6, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato "Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate", i titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

La successiva lettera b) abroga, inoltre, il Titolo III (Tributi speciali catastali) della stessa Tabella in quanto delle attività e dei relativi importi in precedenza previsti dal citato Titolo III si è tenuto conto nella Tabella di cui al precedente articolo 5 (Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali).

Per quanto riguarda il nuovo Titolo I, sono state raggruppate in due sole voci le attività e i relativi importi per i quali i tributi speciali si applicano, adeguando e forfetizzando gli importi in precedenza stabiliti dai Titoli sostituiti e prevedendo, al comma 2, specifiche ipotesi di esenzione dal pagamento. Per l'individuazione delle misure dei tributi speciali, sono state effettuate delle rilevazioni degli importi riscossi dagli uffici dell'Agenzia sulla base della previgente disciplina.

In particolare, per quanto attiene all'importo di 16 euro fissato per il rilascio dei certificati, attestazioni, copie ed estratti, nonché con riferimento alle ipotesi di esenzioni introdotte dalla nuova disposizione, è stata effettuata una stima sulla base del numero complessivo dei documenti rilasciati dagli uffici nel 2023, determinato in parte dai dati di consuntivo rilevabili da specifiche procedure in uso agli uffici dell'Agenzia e in parte sulla base di una rilevazione diretta effettuata su un ufficio territoriale dell'Agenzia di grandi dimensioni rapportata a livello nazionale. Si riporta di seguito una Tabella nella quale sono riportate le stime effettuate.

Tipologia documento	Stima numero totale documenti rilasciati	Incassi ATTUALI per tributi speciali		Incassi POST RIFORMA per tributi speciali		Differenza di gettito (in milioni di euro)
		Importo tributi speciali richiesti su singolo	Stima tributi speciali incassati su base annua	Importo tributi speciali richiesti su singolo documento	Stima tributi speciali incassati su base annua (in milioni di euro)	



	su base annua (A)	docume nto (in euro) (B)	(in milioni di euro) (G)=(A)*(B)	(in euro) (B1)	(G1)=(A)*(B 1)	(G1)- (G)
Attestazione possesso partita IVA	2.000	12,40 €	0,02	esente	0	-0,02
Certificato doppie imposizioni	42.000	3,25 €	0,14	esente	0	-0,14
Certificato residenza fiscale	4.200	12,40 €	0,05	esente	0	-0,05
Certificato carichi pendenti	300.000	12,40 €	3,72	16 €	4,80	1,08
Copia dichiarazione di successione	6.000	12,40 €	0,07	16 €	0,10	0,03
TOTALE			4,00		4,90	0,90

Per quanto riguarda l'importo di 25 euro previsto per le istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-*bis* del codice di procedura civile e degli artt. 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge, in assenza di dati puntuali di consuntivo (in quanto gli importi riscossi dall'Agenzia sulla base della previgente disciplina variano in funzione, del numero di pagine dei documenti rilasciati, dei diritti di ricerca, ecc.), per la stima si è proceduto con una rilevazione presso una Direzione Regionale dell'Agenzia di grandi dimensioni degli atti rilasciati (circa 46.000) dal 2016 al 2023 per i quali l'incasso medio è risultato pari a 24,68 euro e, pertanto, applicando l'importo forfettizzato di 25 euro non si determinerebbero effetti sul bilancio dello Stato.

Complessivamente, dunque, la misura è suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito di trascurabile entità, prudenzialmente non quantificati.

Articolo 7

(Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale)

Con l'obiettivo di favorire modalità semplificate di erogazione dei servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, l'articolo innova la materia secondo quanto di seguito disposto: comma 1): all'art. 1 del DL 10 gennaio 2006, n. 2, il comma 5 viene sostituito, rimettendo a un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecarie e catastali, modalità che potranno, anche, prescindere dal modello convenzionale; con la sostituzione in parola, si elimina inoltre sia la maggiorazione dei tributi ipotecari e catastali dovuta in caso di consultazione telematica in via diretta, sia il riferimento alla riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, quest'ultimo per coordinamento normativo;



comma 2): per quanto riguarda l'accesso per via telematica alle banche dati ipotecaria e catastale, si elimina la necessità di rispettare una base convenzionale e si allarga la platea dei beneficiari di esenzione da tributi e oneri agli enti e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 82/2005 nello svolgimento di servizi di pubblico interesse e ai soggetti incaricati di funzioni ausiliarie dell'attività giurisdizionale;

comma 3): si rimanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate al fine di dettare le modalità di consultazione dei fogli di mappa catastale, a titolo gratuito ed esclusivamente per via telematica

comma 4): si abroga, infine, l'art. 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, che prevedeva la messa in vendita di riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazioni di autenticità.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento di cui comma 2, comportando un ampliamento dell'ambito soggettivo di coloro che sono ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione da tributi (estensione ad altri "soggetti pubblici"), al fine di agevolare l'acquisizione dei dati per finalità di pubblico interesse, genera un decremento di gettito reputabile di marginale rilevanza, per quanto ricavabile dai dati delle consultazioni telematiche della banca dati ipotecaria effettuate dai soggetti che accedono a tali dati ipotecari nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, stimabile in circa € 3.000.000,00 su base annua. Ai fini di tale quantificazione, tra i soggetti pubblici convenzionati per la consultazione della base informativa ipotecaria, sono stati considerati, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni già esenti, gli enti pubblici economici (ad es. Aziende territoriali per l'edilizia residenziale); i gestori di servizi pubblici (ad es. società delegate ad espropri per pubblica utilità); le società a controllo pubblico, come definite ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175. Per quanto riguarda le consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice si è fatto riferimento a quelle effettuate in relazione ai decreti di trasferimento immobiliare (circa 40.000 procedure annue per un importo medio di 30 euro) che rappresentano la quasi totalità delle ispezioni effettuate da soggetti ausiliari dei giudici.

Infine, per quanto concerne l'intervento sui fogli di mappa di cui ai commi 3 e 4, lo stesso comporta una riduzione delle entrate extra-tributarie di circa euro 900.000. Il dato è ricavato dalle operazioni di riversamento al bilancio dello Stato.

Articolo 8

(Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali)

La norma ha lo scopo di semplificare alcuni adempimenti.

Nel caso di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, si stabilisce che l'aggiornamento delle volture sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle informazioni reperibili dall'Anagrafe Tributaria.

Questa disposizione, oltre a ridurre gli adempimenti per i contribuenti, adegua il trattamento fiscale di questo particolare caso di aggiornamento delle intestazioni a quello in cui il soggetto defunto sia anche titolare di altri diritti, per cui è già previsto che l'Agenzia operi d'ufficio l'aggiornamento senza oneri tributari.

Al fine di mantenere aggiornate le banche dati catastali, si prevede inoltre, nel comma 2, che, un soggetto titolare di un diritto di accrescimento debba comunicare tale informazione, sempre in regime di esenzione, all'Agenzia delle entrate con una domanda di voltura.



Dal punto di vista strettamente finanziario la riduzione di gettito connessa all'introduzione del regime di gratuità del servizio, è stimabile in circa euro 5.500.000 di cui euro 1.200.000 entrate tributarie e euro 4.300.000 di entrate extra-tributarie.

Articolo 9

(Disposizioni finali e abrogazioni)

L'art. 9, ai commi 1 e 2, contiene disposizioni di coordinamento e di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal presente decreto.

Si prevede infatti l'abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell'ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 o nell'ambito del DPR n. 131 del 1986 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni.

Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto.

Il comma 3 prevede, quale criterio generale, che le disposizioni di cui al presente decreto abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alle suddette disposizioni non si ascrivono effetti avendo carattere di coordinamento normativo.

Il **comma 4** introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento. Tale tasso è immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento ma è il minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione di tale criterio di tassazione.

La norma di nuova introduzione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione dei coefficienti per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento alle annualità nelle quali, per effetto della misura del tasso legale di interesse, uguale o inferiore allo 0,1 per cento (in particolare, pari allo 0,1 per cento per il 2017, allo 0,05 per cento per il 2020 e allo 0,01 per cento per il 2021), detti coefficienti sono risultati particolarmente elevati.

In relazione a tali rapporti, si prevede l'applicazione dei coefficienti di cui alla Tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento, immediatamente superiore a quello dello 0,1 per cento e minimo tra quelli applicati sin dall'introduzione delle norme in argomento.

Con la modifica normativa in esame si evita pertanto che, ai fini del calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, trovino applicazione tassi di interesse il cui valore eccessivamente ridotto porta alla determinazione di una base imponibile palesemente sproporzionata e tale da dar luogo ad un ammontare di imposta non conforme al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost..

Peraltro, l'onere tributario che viene a configurarsi per effetto dei tassi prossimi allo zero che la norma è volta a scongiurare non si è tradotto in entrate per l'erario corrispondenti all'ammontare dell'imposta richiesta in sede di liquidazione degli atti, risultando non realisticamente sostenibile da parte del contribuente, né argomentabile a favore dell'amministrazione dinanzi al giudice tributario. Al riguardo, in alcuni casi, peraltro allo stato ancora in fase contenziosa, il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità.

Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, il valore dei contenziosi pendenti ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione



dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale e analogo esito potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021 - quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 % - che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a 5 e 12 milioni di euro circa.

In considerazione di quanto sopra, dal punto di vista strettamente finanziario, alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile.

ART. 10

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede:

- a) quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);
- b) quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

VISTO il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione.»;

2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;

c) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis.»;

d) all'articolo 3, il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»;

e) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis – (*Trust e altri vincoli di destinazione*) – 1. I *trust* e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i *trust*, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

3. Il disponente del *trust* o di altro vincolo di destinazione o, in caso di *trust* testamentario, il *trustee* può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di *trust* testamentario, il *trustee* opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assoluta dal disponente o dal *trustee*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai *trust* già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;



f) all'articolo 5, comma 2, le parole: da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse;

g) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.».

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 – (*Determinazione dell'imposta*) – 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.

4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.»;

i) all'articolo 8:

1) al comma 1, la parola: «globale» è soppressa;

2) al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;

3) il comma 4 è abrogato;

l) all'articolo 9, comma 2, la parola: «globale» è soppressa;

m) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera a) , le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;

n) all'articolo 13:



- 1) al comma 1, le parole: «I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista»;
 - 2) al comma 2, le parole: «del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
 - 3) al comma 3, le parole: «Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
- o) all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il saggio legale d'interesse», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri ivi previsti»;
- p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «e vidimato» sono soppresse;
- q) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e vidimato» sono soppresse;
- r) all'articolo 17, comma 1:
- 1) alla lettera a), le parole: «il ventuplo dell'annualità» sono sostituite dalle seguenti: «il valore pari a quaranta volte l'annualità»;
 - 2) alla lettera b), le parole: «e non superiore al ventuplo della stessa,» sono soppresse;
 - 3) alla lettera c), le parole: «per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico»;
 - 4) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-*bis*. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
1-*ter*. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-*bis* non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento.»;



s) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:

- a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
- b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
- c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.»;

t) all'articolo 23:

- 1) al comma 1, alla lettera d) le parole: «dall'ispettorato provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ispettorato»;
- 2) al comma 2, le parole: «aziende o istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «banche e altri intermediari finanziari» e le parole: «altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito» sono sostituite dalle seguenti: «ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario»;
- 3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

u) all'articolo 25:

- 1) al comma 2, le parole: «non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale» e le parole: «al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ivi prevista»;
- 2) al comma 3, le parole: «di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 42», le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291» e le parole: «; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo» sono soppresse;
- 3) al comma 4, le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291»;
- 4) al comma 4-*bis*, le parole: «di cui all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 43»;



v) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «LIQUIDAZIONE e ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA»;

z) all'articolo 27:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.»;

3) al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2- bis, 3 e 4»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.»;

aa) all'articolo 28:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «i loro rappresentanti legali», sono inserite le seguenti: «nonché i trustee, in caso di trust testamentario»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.»;

4) al comma 5, le parole: «per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione» e le parole: «dal cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere del tribunale»;

5) al comma 6-bis, il quarto periodo è soppresso;

bb) all'articolo 29:

1) al comma 1:

1.1) la lettera d) è soppressa;

1.2) alla lettera e), le parole: «alienazioni di beni e» sono sopresse;

1.3) alla lettera m), la parola: «globale» è soppressa;

1.4) la lettera n-bis) è sostituita dalla seguente: «n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. »;

2) al comma 2, le parole: «lettere c), i) e n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), n) e n-bis)»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle



entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.»;

- 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;

cc) all'articolo 30:

- 1) al comma 1:
 - 1.1) le lettere e) e f) sono abrogate;
 - 1.2) la lettera *i-bis*) è sostituita dalla seguente: «*i-bis*) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
- 3) al comma 6, le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;

dd) all'articolo 31, comma 2:

- 1) alla lettera a), dopo le parole: «esecutori testamentari», sono inserite le seguenti: «e *i trustee*»;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;»;

ee) all'articolo 32:

- 1) al comma 1, le parole: «lettere da c) a *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), h) e *i-bis*)»;
- 2) al comma 2, le parole: «, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10» sono soppresse;
- 3) al comma 3, le parole: «e dell'art. 10» e le parole: «; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4» sono soppresse;

ff) all'articolo 33:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.»;
- 2) il comma *1-bis* è abrogato;
- 3) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:



«2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:

- a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
- b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
- c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.

3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.»;

gg) all'articolo 34:

- 1) al comma 1, le parole: «nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole: «compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,» e le parole: «8, comma 4, e 10» sono soppresse;

hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: da «da 14» fino a: «di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4»;

ii) all'articolo 37:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.»;
- 2) al comma 2, le parole: «di scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza dei termini» e le parole: «nella misura del 4,50 per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
- 3) al comma 3, le parole: «a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 10»;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;



ll) all'articolo 38:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.»;

2) al comma 2, la parola: «liquidata» è sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;

3) al comma 3, la parola: «liquidata» è sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;

mm) all'articolo 39:

1) al comma 1, dopo le parole: «e i legatari», sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione della dichiarazione della successione»;

2) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

3) al comma 9, le parole: «dall'art. 31, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 37, comma 1, primo periodo»;

nn) all'articolo 40, il comma 4 è abrogato;

oo) all'articolo 41, comma 1, le parole: «del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;

pp) all'articolo 42:

1) al comma 1:

1.1) la lettera g) è abrogata;

1.2) alla lettera h), le parole: «del fallimento del defunto dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata»;

2) al comma 4, le parole: «gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10»;

qq) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;

2) al comma 2, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;

rr) all'articolo 47, comma 2, le parole: «Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano»;



ss) all'articolo 48:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) al comma 4, le parole: «Le aziende e gli istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche e gli altri intermediari finanziari»;

tt) all'articolo 51, comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 258 a euro 1.033» e le parole: «di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari»;

uu) all'articolo 54, alla rubrica, la parola: «pecuniaria» è sostituita dalla seguente: «amministrativa»;

vv) all'articolo 55, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei *trust* formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;

zz) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 – (*Determinazione dell'imposta*) – 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.

4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.



5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.»;

aaa) all'articolo 56-*bis*:

- 1) al comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.»;
- 3) al comma 3, dopo le parole: «con le aliquote», sono inserite le seguenti: «e le franchigie» e le parole: «mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento» sono soppresse;

bbb) all'articolo 57:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
- 2) al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;

ccc) all'articolo 59, comma 1, lettera a), la parola: «vincolati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a tutela» e le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;

ddd) all'articolo 60, comma 1, le parole: «56 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «56, 56-*bis* e 57»;

eee) l'articolo 61 è abrogato;

fff) è aggiunto, in fine, il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della



dichiarazione di successione, per la quale l’Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.

3. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.

ART. 2

(Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ufficio dell’Agenzia delle entrate» e «uffici dell’Agenzia delle entrate», le parole: «Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole: «Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»;

b) all’articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008»;

c) all’articolo 11:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all’articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.»;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l’atto da registrare è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.»;

d) all’articolo 13, comma 1-*bis*, la parola: «emanato» è sostituita dalla seguente: «pubblicato»;

e) all’articolo 16:

- 1) al comma 1, le parole: «liquidata dall'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidata dai soggetti obbligati al pagamento»;
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;



4) al comma 4, le parole: «in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota» sono sostituite dalle seguenti: «annota sull'atto o sulla denuncia» e le parole: «della somma riscossa» sono sostituite dalle seguenti: «della somma pagata»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.»;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione.»;

7) al comma 7, le parole: «, in appositi volumi rilegati» sono soppresse;

f) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: «presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «con le modalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;

3) al comma 3-bis, le parole: «una denuncia in doppio originale» sono sostituite dalle seguenti: «una denuncia con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

g) all'articolo 18:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.»;

2) al comma 3, le parole: «del pretore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità giudiziaria competente»;

h) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni,», sono inserite le seguenti: «previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,»;

i) all'articolo 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.»;



- l) all'articolo 34, comma 1, le parole: «e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.»;
- m) all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: «legge 27 luglio 1978, n. 392,», sono inserite le seguenti: «e della legge 9 dicembre 1998, n. 431,»;
- n) all'articolo 37, comma 2, le parole: «che ha riscosso l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «che ha eseguito la registrazione.»;
- o) all'articolo 41:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
 - 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.»;
- p) all'articolo 42, comma 1, le parole: «nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica» sono soppresse;
- q) all'articolo 43, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
- r) all'articolo 46:
- 1) al comma 2:
 - 1.1) alla lettera a), le parole: «dal ventuplo» sono sostituite dalle seguenti: «da quaranta volte»;
 - 1.2) alla lettera b), le parole: «ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità,» sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:



«5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sotto variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento.»;

s) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «per il saggio legale di interesse», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46»;

t) all'articolo 51:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.»;

u) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.»;

2) al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»;

v) all'articolo 55, comma 1, le parole: «o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19» sono soppresse;

z) all'articolo 56:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «della commissione tributaria centrale o della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte di giustizia tributaria di secondo grado»;

2) al comma 4, le parole: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;

aa) all'articolo 57:



1) al comma 1, la parola: «633» è soppressa e dopo le parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1 Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.

bb) all'articolo 65, comma 6, le parole: «del cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «della cancelleria»;

cc) all'articolo 67, comma 4, le parole: «dal pretore» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale»;

dd) all'articolo 76:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria)»;

2) al comma 1-bis, le parole: «dal pagamento dell'imposta proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis.»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «se si tratta di imposta complementare» sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: «La soprattassa e la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative»;

ee) all'articolo 77, comma 1, le parole: «della soprattassa, della pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa»;

ff) alla Tariffa, Parte I:

1) all'articolo 9, dopo la parola: «patrimoniale», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati»;

2) all'articolo 10, la nota è sostituita dalla seguente: «Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».

2. Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalità semplificate di



presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità nonché di versamento delle imposte.

ART. 3

(Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
- b) all'articolo 4 della Tariffa, dopo le parole: «2645-bis del codice civile,», sono inserite le seguenti: «di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati,».

ART. 4

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.».

2. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.»;

b) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari:

1) i diritti di cui agli articoli 4, lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 sono rispettivamente rideterminati in euro 50, 12, 15, 90, 60, 20, 35 e 50;

2) la nota A) è soppressa;

3) la nota 5) è sostituita dalla seguente: «5) l'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.»;

4) alla nota 13), dopo la parola: «gratuitamente», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il rimborso del costo dello stampato.».

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.



ART. 5

(Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) alla rubrica, le parole: «tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.»;

b) la tabella delle tasse ipotecarie è sostituita dalla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al presente decreto.

ART. 6

(Modifiche ai tributi speciali)

1. Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto;

b) Il titolo III è abrogato.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo speciale di cui alla tabella A titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati progressivamente con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 7

(Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».



2. All'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «per l'assolvimento dei fini istituzionali,», sono inserite le seguenti: «nonché gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonché i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attività giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati»;
- b) le parole: «e su base convenzionale» sono soppresse;
- c) dopo le parole: «in esenzione da tributi», sono inserite le seguenti: «e oneri».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

4. L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, è abrogato.

ART. 8

(Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali)

1. Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

2. Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

ART. 9

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. I commi da 47 a 52 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto legislativo. L'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.



2. I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

4. Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 17, lettera c), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

ART. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);
b) quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

ART. 11

(Entrata in vigore)



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



Allegato 1
(Art. 1, comma 1, lettera fff)

«Prospetto dei coefficienti

Età del beneficiario	Coefficienti
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

»



«Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali

Servizi ipotecari			
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente	35,00	Per ogni richiesta di formalità ipotecaria in base alla dichiarazione di successione l'importo è aumentato di 30 euro
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto 1.1	55,00	
2	Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione:		
2.1	per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	8,00	L'importo è comprensivo della ricerca per nominativo nei registri cartacei o sui repertori acquisiti nel sistema informatico. Per ogni nominativo richiesto l'importo è triplicato se la richiesta è effettuata in ambito nazionale.
2.2	per ogni nota	5,00	Per la consultazione del titolo l'importo è raddoppiato. È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di note e repertori cartacei. Per la consultazione telematica dei titoli cartacei, l'importo è raddoppiato.



2.3	Tentativo di accesso non produttivo	0,20	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo.
2.4	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni soggetto	0,20	Il servizio è fornito anche in formato elaborabile.
3	Certificazione ipotecaria		
3.1	Certificati ipotecari		
3.1.1	per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, ovvero entrambe le parti di un'unione civile o di una convivenza di fatto, l'importo è dovuto una volta sola.
3.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	3,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
3.2	Rilascio di copia, per ogni richiesta di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4	Anagrafe Immobiliare Integrata		
4.1	Consultazioni: per ogni richiesta	5,00	
4.2	Attestazioni: per ogni richiesta	20,00	
Servizi catastali			
Numero d'ordine	Operazioni	Tariffa in euro	NOTE
5	Consultazione degli atti catastali		
5.1	Consultazione di documenti cartacei: per ogni documento richiesto	5,00	Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di documenti cartacei
5.1.1	Consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale: per unità immobiliare, per particella terreni, per soggetto, per elenchi di immobili con estrazioni di dati selezionati ed ogni altra consultazione	3,00	Lo stesso tributo è dovuto per la consultazione integrata della base informativa finalizzata alla dichiarazione degli immobili al catasto fabbricati. Lo stesso tributo è dovuto per il rilascio di atti del catasto fondiario. Il tributo non è dovuto per le consultazioni ed estrazioni di dati parziali finalizzate alla fase di ricerca.



6	Certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali		
6.1	Per ciascun certificato, attestazione, copia o estratto	30,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo dovuto è ridotto alla metà. L'estratto di mappa in formato digitale è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico e contiene particelle presenti in un solo foglio di mappa.
7	Aggiornamento banca dati catastale		
7.1	per ogni domanda di voltura	70,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
7.2	per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le dichiarazioni di successione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario	70,00	Il tributo si applica una sola volta, per ogni adempimento unico telematico e per ogni autonomo negozio che genera voltura contenuto nell'atto registrato, indipendentemente dal numero dei comuni e dal numero di catasti interessati dalla voltura.
7.3	per ogni immobile oggetto di autonomo censimento in Catasto Fabbricati, di nuova costruzione ovvero derivato da dichiarazione di variazione, inclusi quelli di utilità comune	70,00	
7.4	per ogni tipo	70,00	
Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica.			

»



«TITOLO I

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			
Numero d'ordine	OGGETTO	Importo dovuto (in euro)	NOTE
1	Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo del diritto è pari a 4,00 euro. Sono esenti dal tributo le attestazioni relative al possesso di partita IVA, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l'anagrafe tributaria e alla residenza fiscale.
2	Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492- <i>bis</i> del codice di procedura civile e degli artt. 155- <i>quinquies</i> e 155- <i>sexies</i> disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.	25,00	Il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati.
È esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico, di			



cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento.

»



Schema di decreto legislativo																		
"Attuazione della delega al Governo per la revisione del sistema tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ed in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA"																		
(milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
2	1	aa.2)	Sospensione dell'imposta di registro nei confronti degli obbligati in via sussidiaria dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi	E	T		-136.2	-81.7	-81.7		-136.2	-81.7	-81.7		-136.2	-81.7	-81.7	
2	1	ff.2)	Applicazione di un'aliquota unica dello 0,5 per cento alla tassazione dei contratti preliminari	E	T		-2.0	-2.0	-2.0		-2.0	-2.0	-2.0		-2.0	-2.0	-2.0	
4	2	a)	Esenzione dall'imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari	E	T		-0.5	-0.5	-0.5		-0.5	-0.5	-0.5		-0.5	-0.5	-0.5	
4	2	b.1)	Rideterminazione dei diritti consolari dovuti per specifiche tipologie di atti	E	T		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
5	1		Incremento degli importi unitari dovuti per gli atti di aggiornamento catastale (atti tecnici di aggiornamento del catasto terreni ed aggiornamenti intestazioni catastale da afflusso ordinario)	E	T		14.3	14.3	14.3		14.3	14.3	14.3		14.3	14.3	14.3	
6	1	a)	Rideterminazione dei tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate (forfettizzazione importi dovuti per il rilascio di attestazioni e certificati)	E	T		0.9	0.9	0.9		0.9	0.9	0.9		0.9	0.9	0.9	
7	2		Ampliamento dell'ambito soggettivo di coloro che sono ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione da tributi ipotecari e catastali dovuta in caso di consultazione telematica	E	T		-3.0	-3.0	-3.0		-3.0	-3.0	-3.0		-3.0	-3.0	-3.0	
7	3-4		Regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali	E	EXT		-0.9	-0.9	-0.9		-0.9	-0.9	-0.9		-0.9	-0.9	-0.9	
8	1		Esenzione da tributi e oneri relativi all'aggiornamento dei dati catastali per specifiche casistiche - tributi	E	T		-1.2	-1.2	-1.2		-1.2	-1.2	-1.2		-1.2	-1.2	-1.2	
8	1		Esenzione da tributi e oneri relativi all'aggiornamento dei dati catastali per specifiche casistiche - altri oneri	E	EXT		-4.3	-4.3	-4.3		-4.3	-4.3	-4.3		-4.3	-4.3	-4.3	
10	1		Incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs 209/2023	S	C													
10	2	b)	Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs 209/2023	S	C		-132.4	-77.9	-77.9		-132.4	-77.9	-77.9		-132.4	-77.9	-77.9	
			Entrate	e			0.0	-132.4	-77.9	-77.9	0.0	-132.4	-77.9	-77.9	0.0	-132.4	-77.9	-77.9
			Spese	s			0.0	-132.4	-77.9	-77.9	0.0	-132.4	-77.9	-77.9	0.0	-132.4	-77.9	-77.9
			SALDO				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Relazione AIR

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA*”

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente dell’Amministrazione competente:

La riforma del sistema fiscale rappresenta un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. La riforma, inoltre, è tra le azioni chiave individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale, che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

In particolare, il presente schema di decreto legislativo con gli articoli da 1 a 8, in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione posti dall’articolo 10 della legge delega, apporta modifiche alla disciplina dell’imposta di successione e donazione, dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e degli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Sono, inoltre, introdotte semplificazioni alle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.

Gli articoli 9, 10 e 11 contengono disposizioni finali e di coordinamento nonché quelle relative all’entrata in vigore del decreto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il nostro sistema tributario si caratterizza per un livello di pressione fiscale tra i più elevati d’Europa, con conseguenze in termini di crescita economica del Paese.

Lo stesso, inoltre, appare il frutto della stratificazione di continui interventi di modifica e di integrazione, succedutisi nel corso degli anni, anche a fronte di esigenze contingenti, che hanno minato la coerenza e la sistematicità del sistema nel suo complesso. La presenza di regimi di tassazione tra loro differenti richiede, poi, un intervento di semplificazione, di riorganizzazione e coordinamento del sistema impositivo.

Il recupero dell’equità e dell’efficienza del sistema fiscale nonché della coerenza e della sistematicità delle disposizioni tributarie, concorre a ricostruire quel sentimento di fiducia nelle istituzioni, che è alla base del rapporto tra Fisco e contribuenti, garantendo, al contempo, un contesto di maggiore stabilità, conoscibilità e certezza per le attività imprenditoriali e di maggiore attrattività per gli investimenti.

In tale contesto, si inquadra la previsione di cui all’articolo 10 della legge delega che ha previsto i criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

In attuazione del sopra citato articolo 10, le disposizioni del decreto legislativo in esame sono volte a:

- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
- prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
- semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;

- rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le disposizioni del decreto legislativo sono finalizzate a razionalizzare la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA.

L'**articolo 1**, in applicazione comma 1, lettere a) e b) dell'art. 10, della legge di delega, razionalizza le previsioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo il riordino della normativa mediante l'inserimento nel testo unico approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, (di seguito, **TUS**) delle previsioni dettate dall'art. 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono, di conseguenza, abrogate. Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolato del citato testo unico finalizzate a definire alcune fattispecie impositive e i principi di determinazione dell'imposta nonché ad attuare i necessari coordinamenti con altre normative di settore e con l'attuale assetto organizzativo delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'imposta. È prevista, infine, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera b) del medesimo art. 10, l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni.

Sono apportate modifiche anche alle disposizioni del Titolo III del TUS, concernente l'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Tali modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla normativa, riproducendo all'interno del Testo unico, analogamente a quanto previsto per l'imposta di successione, le disposizioni dell'art. 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che intervengono in materia di imposta di donazione con i commi 49 e 49-*bis*.

Specificando più in dettaglio le disposizioni recate dall'articolo 1, nel TUS vengono inserite le vigenti aliquote e franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il "*donatum*" dalla perimetrazione del "*relictum*", sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, si elimina dal Testo unico il riferimento all'affiliazione, istituto ormai abrogato; si chiarisce, tuttavia, al comma 3 dell'articolo 1, che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

Per quanto riguarda i *trust*, si stabilisce che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da *trust*;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento;
- il versamento dell'imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del *trustee* al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione.

L'imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

È, inoltre, espressamente prevista l'esclusione dell'imposta per le liberalità d'uso.

Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d'azienda in ambito familiare, indicando puntualmente che l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* del TUS è subordinata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, alla prosecuzione dell'attività, al mantenimento della posizione di controllo e al mantenimento della titolarità della quota. È chiarito, pertanto, che il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa: in caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa; in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, mantengano il controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359,

primo comma numero 1 del codice civile; in caso di trasferimento di quote di società di persone, mantengono la titolarità delle quote. L'agevolazione spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l'obbligo dell'invio telematico entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all'estero. Inoltre, per la liquidazione dell'imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emerga una maggiore imposta principale.

L'**articolo 2**, in attuazione dei principi di delega previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10, apporta modifiche al Testo unico dell'imposta di registro (di seguito, **TUR**), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, rispondenti all'esigenza di garantire una maggiore razionalità alla funzione dell'imposta e per semplificarne il meccanismo di applicazione.

In particolare, il comma 1 aggiorna i riferimenti normativi e ordinamentali contenuti nel testo unico, definisce alcune fattispecie impositive ed estende il principio di autoliquidazione dell'imposta a tutte le tipologie di atti soggetti ad imposta di registro, ad esclusione degli atti degli organi giudiziari e di quelli per i quali opera il principio della prenotazione a debito.

Le modifiche di razionalizzazione delle norme che definiscono la tassazione di alcune fattispecie impositive riguardano:

- i trasferimenti a titolo oneroso di aziende o di rami di azienda, attraverso le modifiche agli articoli 23 e 51;
- gli atti di divisione, attraverso le modifiche all'articolo 34;
- le rendite vitalizie, attraverso le modifiche agli articoli 46 e 48;
- gli atti di trasferimento di diritti edificatori, attraverso le modifiche all'articolo 9 della parte I della Tariffa;
- la tassazione dei contratti preliminari, attraverso la modifica della nota all'articolo 10 della parte I della Tariffa.

L'**articolo 3** apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (di seguito, **TUIC**), ai fini del coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 33 del TUS e all'articolo 9 della Tariffa parte I allegata al TUR.

L'**articolo 4** introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo nel caso in cui l'imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso. La disposizione prevede, infatti, che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell'atto, versi l'imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini. Per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno telematico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica. n. 642 del 1972.

Inoltre, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), c) ed e), è prevista una disposizione normativa che accorpa l'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari, semplificando la disciplina e, conseguentemente, gli adempimenti a carico degli utenti. Si prevede espressamente che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

L'**articolo 5** intende razionalizzare la disciplina di alcuni tributi minori e, in particolare, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previsti dalla Tabella allegata al TUIC e dal Titolo III della Tabella allegata al decreto-legge n. 533 del 1954. Attraverso la modifica all'articolo 19 del TUIC, inoltre, si intende estendere la gratuità dei servizi, già prevista per lo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella loro definizione più recente, considerato che il TUIC risale al 1990, nonché in coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'**articolo 6**, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato "Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate", i titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. La disposizione persegue il fine di razionalizzare la disciplina dei suddetti tributi, raggruppando in due sole voci le singole attività, per le quali gli stessi si applicano, costituite dal Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti e dal Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-*bis* del Codice di procedura civile e degli artt. 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. del Codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.

Si prevede, inoltre, l'esenzione dal tributo per i servizi erogati dall'Agenzia delle entrate con modalità interamente automatizzata che dovranno essere individuati progressivamente con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; l'articolo 6, comma 5-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; le modalità di rilascio delle mappe catastali, prevedendo esclusivamente la modalità di rilascio telematica ed in regime di gratuità. Abroga, da ultimo, l'articolo 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

L'**articolo 8** modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione. La disposizione ha il fine di semplificare gli adempimenti tributari per i casi di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, pertanto prevede che l'aggiornamento delle volture sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri (tributi speciali catastali, imposta di bollo, ecc.), sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria. Con tale previsione si intende allineare, in caso di morte, il trattamento dei diritti minori (uso, abitazione, usufrutto) nelle banche dati catastali alla fattispecie in cui il soggetto defunto sia anche titolare di altri diritti devoluti in successione e per i quali l'attuale previsione normativa già prevede che l'Agenzia provveda ad aggiornare l'intestazione d'ufficio, senza applicazione di tributi e oneri.

L'**articolo 9**, nel dettare le disposizioni di coordinamento, prevede l'abrogazione di norme che risultano superate per effetto del presente decreto e stabilisce, quale criterio generale, che le disposizioni di cui al presente decreto abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

L'articolo introduce anche un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del 21 dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, predisposto sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento.

L'**articolo 10** reca le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 11** prevede, infine, che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Utili indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi riferibili al presente provvedimento possono essere individuati:

- nella maggiore razionalità dell'impianto normativo e della funzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- nel livello di semplificazione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti con riferimento ai suddetti tributi.

Tale provvedimento coinvolge una vasta platea di contribuenti e di soggetti intermediari (e.g. notai, CAF e patronati, commercialisti, agenzie e società immobiliari, avvocati e visuristi). Lo schema di decreto legislativo in esame contribuirà ad aumentare il grado di soddisfazione dei destinatari delle nuove disposizioni, consentendo così di raggiungere livelli qualitativi maggiori del sistema tributario.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si osserva che l'opzione di non intervento avrebbe lasciato immutato il quadro regolatorio, senza fornire le necessarie risposte volte a superare le criticità rilevate, derivanti dalla complessità del sistema tributario vigente in materia.

L'opzione normativa prescelta con il decreto legislativo in attuazione dell'articolo 10 della delega risulta la più idonea ad assicurare le finalità perseguite dal provvedimento in esame.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto concerne il decreto legislativo in commento, i destinatari dei relativi effetti sono individuabili nella generalità dei contribuenti unitamente agli operatori del settore e nell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, in particolare nell'Agenzia delle entrate per quanto concerne gli aspetti applicativi delle disposizioni che sono state introdotte con il presente provvedimento.

Le norme in esame apportano un beneficio fiscale per i contribuenti, sia per quanto riguarda gli adempimenti che gli aspetti di natura impositiva.

Inoltre, gli interventi normativi riguardanti i *trust* comportano effetti potenzialmente positivi a favore del terzo settore; peraltro viene fatta salva la disciplina prevista per i *trust*, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, che reca norme in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Si può fin d'ora ragionevolmente presumere che l'introduzione delle misure previste dal decreto legislativo in attuazione dell'articolo 10 della legge di delega potrà avere effetti, tra l'altro, sul settore immobiliare e potrà avere impatti positivi per il settore imprenditoriale in generale.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio in attuazione della legge delega non dovrebbe comportare effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

Anche le agevolazioni di carattere fiscale previste dal decreto legislativo in esame non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'eliminazione di elementi di incertezza nell'ordinamento tributario, la semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi hanno un indubbio effetto sui costi amministrativi dei contribuenti e delle imprese, riducendo i costi connessi alla gestione degli adempimenti e dei controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria ed il relativo eventuale contenzioso.

Sempre nell'ottica della prevista revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti connessa all'implementazione delle procedure telematiche, si richiama l'esigenza di prevedere nuove forme di erogazione di informazioni e di assistenza ovvero percorsi facilitati di accesso ai servizi per i soggetti più deboli, quali anziani o soggetti affetti da disabilità.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive eurounitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il riordino e la semplificazione dei tributi e delle connesse procedure dichiarative e di liquidazione previste dalle norme del decreto legislativo consentiranno ai contribuenti di percepire con maggiore chiarezza gli adempimenti fiscali.

La scelta dell'intervento normativo è stata, pertanto, valutata come la più adeguata, nell'intento di superare le criticità esistenti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il governo, quale soggetto responsabile dell'attuazione della legge delega ha adottato il testo dello schema di decreto legislativo, entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni del provvedimento danno attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati e potranno essere successivamente integrate da ulteriori previsioni nell'ambito dei decreti correttivi e integrativi di cui all'articolo 1 della legge delega.

Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e, ove suscettibile di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, dovrà essere preliminarmente trasmesso alla Conferenza Unificata per l'espressione del relativo parere.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le sue disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto *de quo* l'attuazione delle relative modalità applicative verrà demandata a successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate

In riferimento alle modifiche del TUS, gli articoli 23, 28, 29, 37 rinviano ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente alle modifiche del TUR, gli articoli 11, 17 e il comma 6-*bis* aggiunto all'articolo 16 individuano nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate gli atti attuativi delle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda le modifiche ai tributi speciali di cui alla Tabella A, Titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869, e segnatamente per i servizi erogati con modalità automatizzata, è previsto che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati in modo progressivo i servizi, per i quali il tributo speciale non è dovuto. Sono, altresì, individuati, con i medesimi provvedimenti, le modalità relative al versamento del tributo.

Inoltre, con particolare riguardo all'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale è previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

Infine, si fa presente che sia l'articolo 1, comma 2, in materia d'imposta sulle successioni e donazioni, che l'articolo 2, comma 3, in materia d'imposta di registro, rinviano a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione graduale, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di modalità semplificate di predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione e delle richieste di registrazione.

5.2 Monitoraggio

Si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la misurazione del livello di semplificazione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti e un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini.

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni che sono introdotte dal decreto *de quo* sarà assicurato dall'Amministrazione finanziaria tramite il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate con specifiche elaborazioni dei dati relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti interessati dalle misure adottate mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali previste.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Con riferimento alle disposizioni in commento, sono stati acquisiti contributi nell'ambito del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023.

Nella fase di analisi, in relazione alle disposizioni contenute nella legge delega nel suo complesso, sono state consultate diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione).

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel corso delle suddette consultazioni inerenti al percorso di valutazione non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni contenute nel decreto delegato né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La normativa si colloca tra le misure attuative della legge n. 111/2023, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento in esame, in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione posti dall'articolo 10 della citata legge delega, apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Segnatamente, in linea con i principi e i criteri direttivi individuati nella legge delega, con lo schema di decreto legislativo in esame si intende introdurre:

- un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
- una semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenuto conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
- una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- una semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi;
- una revisione delle modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
- un riordino delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica.

Le disposizioni contenute nel provvedimento *de quo* hanno dato attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati; ulteriori integrazioni potranno essere successivamente previste nell'ambito dei decreti correttivi e integrativi di cui all'articolo 1 della legge delega.

Gli interventi normativi in esame sono pienamente coerenti col programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo vigente è composto dalle seguenti normative:

- testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, **TUS**);
- testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, **TUR**);
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
- testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito, **TUIC**);
- decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
- decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo interviene modificando e integrando una serie di disposizioni delle leggi vigenti.

Con riferimento al **TUS**, sono state apportate le seguenti modifiche al testo previgente:

- all'**articolo 1** è inserito il riferimento espresso ai trasferimenti derivanti da *trust*, oltre che agli atti costitutivi di vincoli di destinazione, come già previsto dall'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006, disposizione che viene integrata nel testo del decreto e, di conseguenza, abrogata; è disposta, inoltre, la non applicazione dell'imposta alle liberalità d'uso di cui al secondo comma dell'art. 770 del codice civile, alle quali è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui, rispettivamente, agli articoli 742 e 783 del codice civile;
- all'**articolo 2** è inserito il comma *2-bis*), al fine di precisare che le regole di territorialità previste dal medesimo articolo per i trasferimenti a causa di morte o per donazione sono applicabili anche ai trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione;
- all'**articolo 3**, in materia di trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, attraverso la modifica del comma *4-ter* sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti;
- è aggiunto l'**articolo 4-bis** che individua quale fattispecie fiscalmente rilevante in materia di *trust* il trasferimento "finale" a favore dei beneficiari, in linea con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e accolto anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 2022; è, tuttavia, introdotta al comma 3 la possibilità di versare il tributo in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione;
- all'**articolo 5** è stato eliminato il riferimento all'affiliazione, istituto abrogato dalla legge sull'adozione n. 184 del 1983;
- all'**articolo 6** sono state aggiornate le competenze degli Uffici, adeguandole all'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria;
- all'**articolo 7**, sono riportate le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle successioni previste dall'art. 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006, che viene quindi abrogato. Analogo intervento è operato per quanto concerne le aliquote e le franchigie dell'imposta di donazione, stabilite dal comma 49 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262, che sono ora trasfuse nell'**articolo 56** del **TUS**;
- all'**articolo 8** è abrogato espressamente il comma 4, concernente la determinazione della base imponibile; ciò in quanto tale disposizione è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla

- giurisprudenza di legittimità essendo venuto meno dal 2000 il sistema impositivo basato sulle aliquote progressive applicate anche al valore globale dell'asse ereditario;
- agli artt. **9 e 12** sono state apportate modifiche di coordinamento;
 - all'**articolo 13** sono state apportate modificazioni per adeguarle alle nuove disposizioni in materia di beni culturali;
 - agli **articoli da 14 a 25** sono stati modificati per renderli coerenti con il quadro normativo sopravvenuto (ad esempio: conversione degli importi in euro; aggiornamento delle denominazioni di Uffici e Ministeri; soppressione dell'obbligo di vidimazione del libro degli inventari per effetto della legge n. 383 del 2001, con decorrenza 25 ottobre 2001);
 - all'**articolo 27** è introdotto il principio di autoliquidazione all'imposta sulle successioni, superando così il sistema che demanda la liquidazione all'ufficio; in conseguenza di ciò al comma 7 è introdotta una nuova definizione di "imposta principale" che comprende anche l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento oltre a quella liquidata dall'ufficio sulla base della dichiarazione mentre è "complementare" l'imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall'ufficio in base ad accertamenti d'ufficio o di rettifica. È, inoltre, eliminata la definizione di imposta suppletiva, in quanto in base al nuovo sistema l'imposta liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione dell'ufficio avrà la medesima natura dell'imposta oggetto di correzione;
 - agli **articoli 28, 29, 30, 31 e 32** sono state aggiornate le disposizioni concernenti i contenuti, gli allegati, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di successione per renderle coerenti con le attuali procedure telematiche;
 - all'**articolo 33** si prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione sulla base dei medesimi criteri previsti per la liquidazione da parte dell'ufficio;
 - agli **articoli 34 e 35** sono state apportate modifiche di coordinamento;
 - all'**articolo 37**, in conseguenza delle modifiche legate al sistema di autoliquidazione, è stabilito che il contribuente esegue il pagamento dell'imposta autoliquidata, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
 - all'**articolo 38**, sono state apportate modifiche relative alla dilazione di pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata;
 - all'**articolo 39**, sono state apportate modifiche per rendere il testo coerente con le disposizioni in materia di cessioni di beni culturali medio tempore intervenute;
 - agli **articoli da 40 a 55** sono stati modificati per renderli coerenti con il vigente quadro normativo (denominazione di soggetti pubblici e privati, conversione degli importi in euro; aggiornamento dei riferimenti alle competenze delle Amministrazioni);
 - agli **articoli 56 a 61**, sono apportate modifiche di coordinamento, principalmente per rendere il testo coerente con la nuova struttura delle aliquote dell'imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione;

Rilevanti, altresì, gli interventi sul **TUR**. In particolare:

- all'**articolo 4**, sono stati aggiornati i riferimenti normativi comunitari;
- agli **articoli 11, 13, 17 e 18** sono state aggiornate le modalità di richiesta di registrazione degli atti scritti per renderle coerenti con l'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione e delle modalità telematiche;
- all'**articolo 16** è generalizzato, salvo poche eccezioni, il principio dell'autoliquidazione dell'imposta di registro. Nella specie, è previsto che per tutti gli atti, diversi da quelli giudiziari e da quelli per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all'articolo 59 TUR, la registrazione è eseguita, previo il pagamento dell'imposta dai soggetti obbligati al pagamento.

- analogamente, l'**articolo 19** prevede che la denuncia di eventi successivi alla registrazione deve essere preceduta dall'autoliquidazione e dal pagamento del relativo importo. È eliminata, quindi, la possibilità per l'ufficio di differire la liquidazione dell'imposta, prevista dal comma 2 dell'art. 16. L'intervento non modifica gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 che continuano a disciplinare le modalità telematiche di registrazione e l'autoliquidazione delle imposte nonché le procedure di controllo sulle autoliquidazioni previste dai citati articoli per gli atti relativi a immobili;
- all'**articolo 23**, relativo agli atti di trasferimento di azienda o di rami di azienda, è modificato il comma 4 al fine di introdurre semplificazioni di tipo procedurale volte a consentire al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata, in base ad una ripartizione del corrispettivo esposta in un prospetto allegato all'atto, la cui congruità sarà poi controllabile da parte dell'Ufficio secondo quanto espressamente previsto dall'**articolo 51**;
- all'**articolo 34**, con riferimento agli atti di divisione, in recepimento degli orientamenti della giurisprudenza, si prevede che nella divisione ereditaria, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile;
- agli **articoli 35, 37, 41, 43 e 48** sono apportate modifiche di coordinamento;
- all'**articolo 46** sono apportate modifiche in materia di determinazione del valore delle rendite e pensioni, analoghe a quelle apportate in materia di imposta di successione, illustrate a commento dell'art. 1 del presente decreto. L'art. 46 come modificato, pertanto, in conformità a quanto previsto dal comma 164 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, prevede che, ogni qualvolta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è variata la misura del saggio legale di interesse, con successivo decreto sia modificato il prospetto dei coefficienti utilizzati per determinare i valori di rendite e usufrutto ai fini dell'imposta di registro, così come ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Per evitare che l'oscillazione della misura del saggio legale di interesse porti, nelle annualità in cui i tassi siano particolarmente bassi, a risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva, si stabilisce anche ai fini dell'imposta di registro, così come previsto ai fini dell'imposta di successione, che non può comunque essere assunto un tasso legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
- all'**articolo 51** sono apportate modifiche alle disposizioni in materia di valore dei beni e dei diritti prevedendo che per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio, mentre per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella;
- agli **articoli 54, 55, 56, 65, 67, 76 e 77** sono apportate modifiche di coordinamento;
- all'**articolo 57** è eliminato dal comma 1 il riferimento ai decreti ingiuntivi ex articolo 633 del codice di procedura civile ed è introdotto un nuovo comma per prevedere specifiche modalità per la riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi;
- all'**articolo 9 della Tariffa, Parte I**, allegata al TUR, si precisa, in adesione a orientamenti consolidati della giurisprudenza e della prassi, che i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati rientrano nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, ai quali si applica l'aliquota del 3 per cento;

- alla **nota all'art. 10 della Tariffa, Parte I** è introdotta un'unica aliquota dello 0,5 per cento per la tassazione del contratto preliminare, in luogo di quella differenziata; ciò al fine di superare i problemi di qualificazione delle somme corrisposte in sede di stipulazione di un contratto preliminare.

Con riguardo alle disposizioni del **TUIC (articolo 3)** sono apportate modifiche ai fini di un coordinamento con quelle concernenti il **TUS**.

Quanto alla disciplina relativa all'imposta di bollo (**articolo 4**), sono introdotte modifiche volte a semplificare la corresponsione del tributo mediante. In particolare, si introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo nel caso in cui l'imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso. La disposizione prevede, infatti, che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell'atto, versi l'imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini. Per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno telematico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica. n. 642 del 1972.

In attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), c) ed e), la disposizione di cui al comma 2 accorpa l'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari, semplificando la disciplina e, conseguentemente, gli adempimenti a carico degli utenti. In primo luogo, si prevede espressamente che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo. Al fine di assicurare l'invarianza di entrata, si apportano alcune modifiche a specifici diritti consolari relativi ad atti che, a legislazione vigente, sono in tutto o in parte assoggettati a imposta di bollo.

L'articolo 5 razionalizza la disciplina di alcuni tributi minori e, in particolare, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previsti dalla Tabella allegata al TUIC e dal Titolo III della Tabella allegata al decreto-legge n. 533 del 1954. Attraverso la modifica all'articolo 19 del TUIC, inoltre, si intende estendere la gratuità dei servizi, già prevista per lo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella loro definizione più recente, considerato che il TUIC risale al 1990, nonché in coerenza con il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

E', pertanto, prevista un'unica tabella allegata al TUIC, che riguarda sia i servizi ipotecari che i servizi catastali, che aggiorna e rimodula gli importi dovuti per i servizi ipotecari e catastali soggetti al tributo.

L'articolo 6, al comma 1, lettera a), accorpa in un unico titolo, denominato "Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate", i titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. La disposizione razionalizza la disciplina dei suddetti tributi, raggruppando in due sole voci le singole attività per le quali gli stessi si applicano costituite dal Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti e dal Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. Del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.

Sono, inoltre, aggiornati e forfettizzati gli importi dovuti, superando la precedente distinzione fra componente per la ricerca degli atti (diritto di ricerca), componente fissa (diritto fisso) e parte proporzionale (importo dovuto per la prima pagina distinto da quello per le pagine successive).

L'aggiornamento degli importi si è reso necessario in quanto l'ultimo adeguamento risale al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, mentre la forfettizzazione degli importi risulta funzionale alla semplificazione del processo di rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti per cittadini, professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese.

Il comma 2 della disposizione prevede, inoltre, l'esenzione dal tributo per i servizi erogati dall'Agenzia delle entrate con modalità interamente automatizzata che dovranno essere individuati progressivamente con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 7 è volto a favorire modalità semplificate di erogazione dei servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale per via telematica, mediante:

- la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di accesso;
- l'ampliamento dell'ambito soggettivo di esenzione da tributi e oneri in relazione allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse;
- l'eliminazione di oneri aggiuntivi e maggiorazioni dei tributi sui servizi digitali.

L'articolo 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione. La disposizione, al fine di semplificare gli adempimenti tributari per i casi di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, prevede che l'aggiornamento delle volture sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri (tributi speciali catastali, imposta di bollo, ecc.), sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria. Con tale previsione si intende allineare, in caso di morte, il trattamento dei diritti minori (uso, abitazione, usufrutto) nelle banche dati catastali alla fattispecie in cui il soggetto defunto sia anche titolare di altri diritti devoluti in successione e per cui l'attuale previsione normativa già prevede che l'Agenzia provveda ad aggiornare l'intestazione d'ufficio, senza applicazione di tributi e oneri. La disposizione prevede, inoltre, che il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunque provvedere a comunicare questa informazione all'Agenzia delle entrate tramite una domanda di voltura anch'essa in regime di esenzione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Gli interventi sono pienamente compatibili con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali in esame.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si rilevano, allo stato attuale, progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

Quanto alle linee prevalenti della giurisprudenza si fa presente:

- con riguardo alla disciplina relativa alla tassazione dell'atto di divisione (art. 34, comma 1 del TUR come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), che la collazione è funzionale alla determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, mentre l'imposta di registro si applica, con l'aliquota degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati effettivamente caduta in successione. La disposizione recepisce gli orientamenti della giurisprudenza in cui si afferma che nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei coeredi dividendi e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 Codice civile (così Cassazione civile, Sez. trib., 27/01/2023, n.2588);
- all'art. 1, comma 1, lett. h) n. 3) è stato abrogato il comma 4 dell'art. 8 del TUS, concernente la determinazione della base imponibile, tenuto conto che, fin dal 2000, è venuto meno il sistema impositivo basato sulle aliquote progressive applicate anche al valore globale dell'asse ereditario e che tale disposizione è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940 del 2016; Cass. n. 758 del 2019);
- attraverso le modifiche all'art. 9, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, si precisa il trattamento applicabile ai fini dell'imposta di registro ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati. L'intervento, in adesione a orientamenti consolidati della giurisprudenza, inserisce tali atti nella categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, ai quali si applica l'aliquota del 3 per cento;
- si opera un intervento di razionalizzazione e di sistematizzazione della disciplina del trust per definire in via normativa la rilevanza dell'istituto ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione in accoglimento dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (art. 2, comma 1, lett. q).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato attuale procedure di infrazione da parte della Commissione europea sugli aspetti caratterizzanti il decreto in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non sembra presentare profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno elementi da fornire circa eventuali linee prevalenti in merito alla regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono utilizzate e/o introdotte definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel decreto *de quo* sono stati correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. Si fa rinvio a quanto illustrato nella parte 1, sub 3).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti effetti abrogativi impliciti, ma sono previste le seguenti abrogazioni esplicite:

- art. 8, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (abrogato per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. l) del presente provvedimento);
- art. 29, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.1) del presente provvedimento);
- art. 30, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.1) del presente provvedimento);
- art. 33, comma 1-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2) del presente provvedimento);
- art. 40, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. nn) del presente provvedimento);
- art. 42, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1.1) del presente provvedimento);
- art. 48, comma 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1) del presente provvedimento);
- art. 61 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. eee) del presente provvedimento);
- art. 16, comma 2 e secondo periodo del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. e), nn. 2) e 3) del presente provvedimento);

- nota A) dell'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (per effetto dell'art. 4, comma 2, lett. b), n. 2) del presente provvedimento);
- Titolo III della Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 (per effetto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del presente decreto;
- art. 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (per effetto dell'art. 7, comma 4 del presente provvedimento);
- l'articolo 9 del presente decreto individua le disposizioni da abrogare che risultano superate per effetto del decreto stesso (commi da 47 a 52 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, titolo III della Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si segnala l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 con cui il Governo è stato delegato ad adottare, tra gli altri, il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, nonché l'articolo 1, comma 6, contenente la delega per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per l'attuazione di alcune delle modifiche introdotte nello schema di decreto legislativo si rinvia ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di definire le modalità applicative delle disposizioni in esame.

Nelle specie, con riferimento alle modifiche del TUS, gli articoli 23, 28, 29, 37 rinviano ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modifiche del TUR, gli articoli 11, 17 e il comma 6-*bis* aggiunto all'articolo 16 individuano nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate gli atti attuativi delle nuove disposizioni.

Quanto alle modifiche relative ai tributi speciali di cui alla Tabella A, Titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869, e segnatamente per i servizi erogati con modalità automatizzata, è previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati progressivamente i servizi, per i quali il tributo speciale non è dovuto. Sono altresì individuate, con i medesimi provvedimenti, le modalità relative al versamento del tributo.

Inoltre, con riguardo all'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale è disposto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

Si rileva, in conclusione, che sia l'articolo 1, comma 2, per l'imposta di donazione e successione, che l'articolo 2, comma 3, relativamente all'imposta di registro, rinviano a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione graduale, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di modalità semplificate di predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione e delle richieste di registrazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso questa Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario investire l'ISTAT.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

15/ECON/2024

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'Intesa della Conferenza Unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti delle procedure operative degli uffici conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di autoliquidazione e pagamento delle imposte sulle successioni e di registro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Pres. Francesca Quadri

92



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D87/24

Roma, 5 luglio 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 27 giugno 2024, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (atto Governo n. 171), Le invio copia dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 4 luglio 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Rep. atti n. 80/CU del 4 luglio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta straordinaria del 4 luglio 2024:

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli Enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 10 della citata legge n. 111 del 2023, recante "Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA";

VISTA la nota prot. DAGL n. 6056 del 26 giugno 2024, assunta, in pari data, al prot. DAR n. 11084, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 26 giugno 2024, il predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, stante la necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti delle procedure operative degli uffici conseguenti all'introduzione delle nuove previsioni in tema di autoliquidazione e pagamento delle imposte sulle successioni e di registro;

VISTA la nota prot. DAR n. 11112 del 26 giugno 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° luglio 2024;

VISTI gli esiti della predetta riunione tecnica del 1° luglio 2024;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 4 luglio 2024, di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, come da documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta al Governo di impegnarsi ad intervenire con una disposizione che garantisca l'applicazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che impone all'Agenzia delle Entrate di devolvere il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate per l'inadempimento di obblighi di dichiarazioni e delle variazioni di consistenza o di destinazione a favore del Comune nel quale l'immobile è ubicato, sinora mai applicato;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che il Viceministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato di farsi carico dell'osservazione dell'ANCI, precisando che è in itinere un provvedimento relativo ai tributi regionali e locali e che, una volta acquisita anche un'informativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, quella possa essere la sede per affrontare tale tema;

CONSIDERATO che l'ANCI ha condiviso quanto prospettato dal Viceministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/86/CU02/C2

07/07/2024



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA".

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l'intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Il provvedimento si compone di norme di coordinamento e aggiornamento, ricognitive e procedurali; è emanato in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega al governo per la riforma fiscale, concernente "*Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA*".

Le disposizioni del decreto legislativo danno attuazione ad alcuni dei principi e criteri previsti all'art.10. In particolare, si apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di successione e donazione, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e degli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, sono introdotte semplificazioni alle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.

Riguardo al provvedimento si osserva:

- gli effetti finanziari positivi non sono considerati, c'è neutralità finanziaria per il bilancio statale (non ci sono effetti sulle Regioni);
- le perdite stimate sono state coperte finanziariamente e non riguardano i bilanci regionali. Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano, conseguentemente, impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Pertanto, per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano, conseguentemente, impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

In materia di imposta di registro, valuti il Governo la possibilità che gli enti territoriali non siano tenuti al pagamento di tale imposta quando un immobile è acquistato dallo Stato, infatti, qualsiasi atto di compravendita relativo a immobili acquistati dallo Stato è soggetto al pagamento dell'imposta di registro.

Pertanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime l'Intesa.

Roma, 4 luglio 2024

